SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

139ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Variazioni nella composizione . . . *Pag.* 7791

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7791

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 7792

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 7792

Approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 » **(332)**:

BRUSASCA, *relatore* 7796

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7796

Discussione:

« Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » **(40)**, d'iniziativa del senatore Zugno e di altri senatori e: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi » **(368)**, d'iniziativa del senatore Poerio e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:** « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » **(40-368)** (*Risultante*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

dall'unificazione dei disegni di legge nn. 40 e 368):

BONAZZI . . . . . *Pag.* 7831
DE MARZI 7823
DINDO 7832
FILETTI 7831
LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 7827
* NOÈ 7829
PICCOLO, *relatore* 7827, 7829
POERIO 7829
VENTURI Lino 7831
VOLGGER 7826

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 » **(315)**:

PEGORARO 7793, 7795
PELLA, *f.f. relatore* 7795
* ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7795

Votazione e approvazione:

« Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » **(304)**:

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 7812
NOÈ, *relatore* 7809
PERRI 7805
PICCOLO 7804
TOMASSINI 7808
TORELLI . . . . . *Pag.* 7797
TROPEANO 7802

« Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria » **(310)**, d'iniziativa del senatore Maris e di altri senatori:

* BOSCO, *Ministro senza portafoglio* 7822
FILETTI 7822
LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 7819
MANNIRONI, *relatore* 7819
MARIS 7822
TOMASSINI 7819
TRABUCCHI 7821

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7833, 7834
Annunzio di ritiro 7840

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 7833
CAVALLI 7833

SUI LAVORI DELLA 6ª COMMISSIONE

ROMANO 7832
RUSSO 7832

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 7791
MENCHINELLI 7791

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

MASCIALE, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

MENCHINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENCHINELLI. Desidero fare una rettifica. Nella risposta del Sottosegretario Toros ad una interrogazione presentata dai senatori Di Prisco e Tomassini e da me, c'è un « eventualmente » nel resoconto sommario che, a mio parere, non avrebbe dovuto essere inserito. Infatti il Sottosegretario di Stato Toros, rispondendo alla interrogazione, ieri ha avuto modo di dire che al suo Ministero non risultava l'esistenza di una convenzione tra l'ospedale Bambin Gesù e gli istituti mutualistici; risultava invece una convenzione con il Pio Istituto di Santo Spirito al quale venivano avviati gli assistiti. A sua volta poi il Pio Istituto di Santo Spirito inviava una parte degli assistiti al Bambin Gesù: questo il contenuto della risposta del Sottosegretario Toros.

Nel resoconto sommario invece questa risposta veniva riportata in maniera piuttosto confusa per quanto riguarda in particolare questa parte e vi è stato inserito un « eventualmente » che il Sottosegretario non ha detto. Tale espressione metterebbe in forse oggi la dichiarazione di ieri del Sottosegretario che è stata precisa e per la quale io ho avuto occasione di esprimere il mio compiacimento circa il riconoscimento di tale situazione e la mia insoddisfazione per il tipo di risposta ricevuta. Comunque prendevo atto del riconoscimento — che ritengo importante — da parte del Sottosegretario di una situazione di appalto di ammalati da parte di un istituto a case di cura private.

PRESIDENTE. Senatore Menchinelli, il resoconto sommario non ha carattere ufficiale; tuttavia, prendendo atto delle sue dichiarazioni, saranno fatti gli opportuni accertamenti, e, se del caso, saranno apportate le precisazioni da lei indicate. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazione nella composizione di Commissione parlamentare d'inchiesta

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1969, n. 93, relativa alla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione stessa, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, il senatore Follieri in sostituzione del senatore Jannuzzi Onofrio deceduto.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TROPEANO, MARIS, TERRACINI, PERNA, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, VENANZI e GIANQUINTO. « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657);

MAGNO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, CHIAROMONTE, CIPOLLA, Co-

LOMBI, COMPAGNONI, FERMARIELLO, LUSOLI, PALAZZESCHI, PETRONE, PIRASTU, POERIO e VIGNOLO. — « Disposizioni per l'avviamento al lavoro e per l'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli » (658).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Disposizioni integrative e modificative alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni » (659).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

AVEZZANO COMES ed altri. — « Modifica dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (619), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

SCARDACCIONE ed altri. — « Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (598), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CENGARLE ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (468);

« Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (656);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Esercizio per un altro quinquennio della facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (587);

Deputati LUCIFREDI; MILIA. — « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali, combattenti della guerra 1914-18 » (600), *con modificazioni e con il seguente nuovo titolo*: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati combattenti della guerra 1914-18 ». *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: TANUCCI NANNINI. — « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto combattenti della guerra 1915-1918 » (613);

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto » (602);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Semplificazione delle procedure catastali » (175);

« Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale » (545);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (317-*B*);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati DE MARIA e USVARDI; BARBERI ed altri. — « Concessione di un contributo annuo a favore degli Istituti per lo studio e la cura del cancro » (582).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 » (315)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pegoraro. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il primo accordo internazionale sullo zucchero, come è detto nella relazione, risale al 24 agosto 1953, è entrato in vigore il 1° dicembre 1954 e non ha avuto l'adesione del nostro Paese, come non l'hanno avuta gli accordi stipulati prima della seconda guerra mondiale.

A questo primo accordo del 1953 è seguito quello dell'11 dicembre 1958, ratificato quest'ultimo anche dal nostro Paese con legge del 13 novembre 1961, n. 148.

Il relatore, riprendendo quanto contenuto nella relazione del disegno di legge n. 1602 del 1961, ha ricordato che l'Italia non ha mai avuto grande interesse all'accordo stesso, dato che la nostra produzione è sostanzialmente autosufficiente e che la ragione fondamentale della nostra partecipazione risiede nella adesione del nostro Paese alla Comunità economica europea. Tutto ciò, onorevoli colleghi, ci porta a concludere che tale accordo è stato subìto dal nostro Paese e non è favorevole allo sviluppo della nostra bieticoltura e con essa dell'industria di trasformazione.

Su ciò, stando alle stesse informazioni dell'onorevole relatore, non ci dovrebbero essere dubbi. Ciò posto, io desidero fare alcune considerazioni rivolgendo all'onorevole Ministro alcune domande. Nella discussione del 1961 è stato ricordato che tra il 1956 e il 1957, non avendo all'epoca il nostro Paese ratificato il primo accordo, è stato possibile, approfittando della congiuntura favorevole, collocare all'estero circa 3 milioni di quintali di zucchero a prezzo, è stato detto, molto sostenuto, risolvendo così un gravissimo problema di eccedenze che avevamo in quel momento. In questi ultimi anni noi abbiamo avuto sul mercato internazionale dello zucchero notevoli variazioni di prezzo, ed in molte occasioni la possibilità di esportazione non sarebbe certamente stata favorevole per il nostro Paese come si è invece verificato nelle annate 1956 e 1957.

Tuttavia non vi è alcun dubbio, onorevoli colleghi, che il contingente assegnato alla Italia, quale Paese esportatore, dall'accordo di cui stiamo parlando, in occasione delle trattative che ci hanno portato ad aderire all'accordo stesso, è assolutamente insignificante. Tale contingente infatti è limitato a 200 mila quintali di zucchero per quanto riguarda i Paesi esterni al Mercato comune europeo. Altrettanto insufficiente è la quota di 1.500.000 quintali assegnata per lo scambio dello zucchero stesso prodotto nel nostro Paese fra i Paesi della Comunità. Poichè attraverso la regolamentazione comunitaria del settore — ed è questo un punto sul quale vorrei particolarmente attirare la attenzione dei colleghi — al nostro Paese è garantito un prezzo minimo per lo zucchero che si esporta anche nei Paesi extra Comunità, si dovrebbe concludere che tale garanzia vale soltanto per il quantitativo di 200.000 quintali di zucchero. Su questo pun-

to vorrei avere una conferma da parte degli onorevoli rappresentanti del Governo.

Se è così non si può certamente dire che siano salvaguardate, sia pure entro determinati limiti, le possibilità di sviluppo della nostra bieticoltura e della nostra industria saccarifera.

Onorevole Ministro, la prima domanda che io desidero porle è quindi la seguente: poichè dal 1961 la situazione della nostra bieticoltura è notevolmente cambiata (basta guardare la produzione *record* che abbiamo raggiunto nel 1967), non ritiene opportuno chiedere una revisione dell'accordo internazionale onde garantire realmente lo sviluppo della nostra bieticoltura e dell'industria di trasformazione? Faccio questa precisa domanda perchè, se non andiamo errati, il protocollo di cui stiamo parlando è scaduto al 31 dicembre del 1966 e la proroga oggi richiesta si riferisce al 31 dicembre 1968.

Già che siamo in argomento e già che, come abbiamo visto, questo accordo internazionale ha ripercussioni sull'avvenire della nostra produzione bieticola, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e dei colleghi su un problema che non è nuovo e che anche recentemente è stato discusso in quest'Aula. La questione riguarda lo sviluppo della bieticoltura e della stessa industria di trasformazione investendo così il problema della programmazione democratica del settore e rendendo quindi anche per questo verso urgente la convocazione di una conferenza nazionale del settore bieticolo-saccarifero. A tale proposito osservo che, essendo stato raggiunto nei giorni scorsi un accordo tra i sindacati e la società Eridania, dovrebbe essere ora caduto l'ultimo ostacolo che, secondo quanto ha detto il ministro Preti, costituiva una remora alla convocazione della conferenza stessa.

Tenendo quindi conto che alle argomentazioni già rese se ne aggiungono ora altre che consigliano la convocazione di una conferenza del settore, si chiede — questa è la seconda domanda — all'onorevole Ministro se non ritenga di impegnarsi per una sollecita convocazione della conferenza stessa.

Terza considerazione, e quindi terza domanda. Tra gli scopi dell'accordo troviamo i seguenti: assicurare a prezzi equi e stabili rifornimenti di zucchero ai Paesi importatori e mercati di vendita ai Paesi esportatori onde — si dice — favorire il consumo e quindi anche l'aumento della produzione; in secondo luogo contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di tutto il mondo e poi aiutare i Paesi sottosviluppati grandi produttori di zucchero ad esportare il loro prodotto a condizioni favorevoli e infine favorire la cooperazione internazionale in relazione ai problemi mondiali dello zucchero. Poichè, secondo l'accordo stesso, l'aumento del consumo di zucchero si dovrebbe raggiungere anche con misure di riduzione degli oneri pesantissimi che in molti Paesi, tra cui l'Italia, gravano sullo zucchero a causa di fortissime imposizioni fiscali e tributarie, non ritiene lo onorevole Ministro — e questa è un'altra domanda — che sia arrivato il momento, dato che abbiamo firmato l'accordo, di promuoverne l'applicazione, di promuovere cioè l'applicazione di questa norma che risulterebbe assai vantaggiosa sia per i produttori, sia per i consumatori e per gli stessi operai degli zuccherifici?

Quarta ed ultima domanda: per l'attuazione della legge 3 novembre 1961, n. 1480, veniva autorizzata allora una spesa di lire 700 mila. Ora, con il presente disegno di legge si autorizza la spesa di lire un milione e 400 mila. Sono certamente somme molto modeste e l'aumento della spesa è facilmente comprensibile ed anche, a mio avviso, giustificabile, se si tiene conto che dal 1961 sono trascorsi sette anni.

Ciò che si chiede di sapere è a che cosa serve questa somma abbastanza modesta e come è stata utilizzata finora.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Pella, facente funzioni di relatore.

P E L L A , *f.f. relatore.* Signor Presidente, confermo il contenuto della relazione in quanto parte delle domande che l'onorevole collega Pegoraro ha proposto richiedono una risposta da parte del Ministro e non mi sembra abbiano influenza diretta rispetto al disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge il relatore, onorevole Pecoraro, giustamente osserva che non abbiamo un eccessivo interesse a questa materia data la nostra autosufficienza. Ma dal dire che non abbiamo un eccessivo interesse e che quindi aderiamo ad un atto di solidarietà nel quadro della Comunità economica europea, non consegue affatto asserire che con ciò noi abbiamo aderito a un documento contrario ai nostri interessi.

Per queste ragioni e per quelle altre che certamente il Governo vorrà aggiungere la Commissione conferma il parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* Z A G A R I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dal relatore. Il Governo è, inoltre, a disposizione per un dibattito esauriente sul problema della fissazione dei prezzi di queste materie prime che sono fondamentali per l'evoluzione dei Paesi in via di sviluppo, e si riserva quindi di aprire una discussione sull'argomento in una sede diversa da questa che riguarda essenzialmente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo, che hanno carattere d'urgenza.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pegoraro.

Ne ha facoltà.

P E G O R A R O . Sono rammaricato per le risposte che non ho avuto a domande che a me sembravano tutte pertinenti e quindi, per questo motivo, noi votiamo contro il disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 » (332)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRUSASCA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione concerne la concessione di privilegi e di immunità diplomatiche all'Istituto internazionale per il diritto privato. Potrei rimettermi alla relazione scritta: ritengo, però, doveroso un breve cenno su questo istituto, che svolge un'attività molto benemerita, ma poco conosciuta.

L'Istituto internazionale per il diritto privato, che ha compiuto l'anno scorso 40 anni, è considerato dalle Nazioni Unite come il più autorevole collaboratore per l'unificazione del diritto privato.

Esso ha già determinato la stipulazione di alcuni accordi internazionali di grande importanza e ha promosso una serie di incontri per studiare i metodi per la unificazione del diritto privato.

Presidente di questo Istituto è, ora, l'ex Presidente della Corte di cassazione, Eula: Segretario Generale il consigliere di Stato Matteucci.

Per l'apprezzamento che esso gode all'estero, benchè non sia un organo ufficiale delle Nazioni Unite, 43 Stati stranieri hanno già aderito all'Istituto: altri sono in via di adesione.

Le spese per il funzionamento sono sostenute per metà dallo Stato italiano e per metà dagli altri Stati aderenti.

L'apprezzamento estero e, sovrattutto, la opera che l'Istituto ha svolto con scrupolosa obiettività nel travagliato quarantennio della sua esistenza, meritano pienamente il riconoscimento che gli viene fatto, nell'ambito del diritto internazionale, con il presente disegno di legge.

Ci sono, tuttavia, delle limitazioni a confronto di altri casi. Mentre, infatti, i funzionari della FAO in Italia fruiscono dell'esenzione dei loro stipendi dalla ricchezza mobile, quelli di nazionalità italiana di questo Istituto ne sono soggetti.

Il provvedimento che noi stiamo per approvare, mentre è un segno di riconoscimento per l'opera svolta dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, è anche una prova dello scrupolo con il quale lo Stato italiano ha concesso i privilegi e le immunità che gli sono stati chiesti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a

decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (304)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, premetto che la mia dichiarazione di voto è fatta a titolo personale. Tale dichiarazione vuole e deve fare riferimento alla relazione del collega Noè che è stata presentata in Aula; ma più ancora intendo riferirmi alla sua relazione presentata in Commissione perchè dal resoconto stenografico ne ho rilevato una maggiore ampiezza. Precisamente mi riferisco a quell'obiettivo della legge che è indicato dal relatore come « secondo obiettivo ».

Concordo pienamente sul primo obiettivo della legge che, secondo il relatore, vuole allargare la nostra regolamentazione dal campo delle strutture in conglomerato normale a quello più vasto delle strutture in genere, le quali non tutte sono oggetto di norme perchè esiste attualmente un regolamento del 1939; su questo, ripeto, sono completamente d'accordo.

Disse poi il relatore nella relazione svolta in Commissione che « il secondo obiettivo che il provvedimento intende perseguire è quello di normalizzare in modo più efficace quegli atti amministrativi che possono permettere di stabilire in ogni momento l'accertamento di manchevolezze eventuali e delle relative responsabilità, attuando una organica disciplina amministrativa delle costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso.

Si mira in altre parole ad istituire un archivio anagrafico di tali costruzioni, una specie di scatola nera posta sugli aerei, che permetta, quando succede un disastro, di individuare la fase critica che lo ha determinato ».

Effettivamente questo è l'obiettivo principale della legge; obiettivo altamente giustificato, direi quasi necessario. Non sono però, d'accordo sul modo con il quale si è voluto raggiungere questo obiettivo. La legge, a mio avviso, così come è formulata, è destinata a sollevare un polverone nella sfera di azione degli ingegneri e degli architetti dove già esiste un vespaio di controversie a non finire. La giurisprudenza — e qui parlo come avvocato — ci offre pagine e pagine di sentenze su questa materia. Si tratta di controversie, ripeto, a non finire, con interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e con conseguenze civili e penali a carico degli interessati che, allo stato attuale, non sono affatto univoche.

Purtroppo, a mio avviso, questa legge, ottima negli intendimenti, si introduce nel vespaio, ma non elimina le vespe e tanto meno il polverone esistente per quanto attiene al tema delle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. E questo è il punto fondamentale perchè attraverso questa legge si intenderebbe preordinare una documentazione che, in caso di sinistro, potrebbe automaticamente identificare la responsabilità del progettista o del direttore dei lavori.

Esaminiamo anzitutto l'articolo 3 che al primo comma prevede la responsabilità del progettista per quanto riguarda « la proget-

tazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate o approvvigionate ». Mi domando: cosa significano le parole: « realizzate o approvvigionate »? Mi domando inoltre: se il progettista realizza e approvvigiona, la sua figura non si identifica allora con quella del direttore dei lavori? Il progettista indica una realizzazione che viene però effettuata da altri; egli può indicare un approvvigionamento, ma da questa indicazione non può derivare, a mio avviso, una sua diretta responsabilità, specialmente se l'approvvigionamento si riferisce a manufatti in conglomerato precompresso di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame. È vero che l'ultimo comma dell'articolo 9 pone la responsabilità dei prodotti precompressi a carico della ditta produttrice. Ma la « rispondenza » resta a carico del progettista approvvigionatore. È giusto tutto questo? Che cosa significa questa parola « rispondenza »? È una fonte di equivoci. Praticamente, con questa parola la ditta produttrice dei manufatti può sempre scaricare la propria responsabilità sul progettista. Qui bisogna essere chiari; siamo di fronte ad una confusione di termini, perchè è fuori di dubbio che l'impresa costruttrice di manufatti prefabbricati deve avere il proprio progettista, il quale deve rispondere delle strutture vendute sgravando il progettista del loro approvvigionamento.

Mi limito semplicemente a evidenziare questo tema per mettere in rilievo quanto meno che la dizione della legge si presta a confusione, perchè invece di andare a riempire una scatola chiusa con un dato di fatto obiettivo e certo, andiamo a porre in quella scatola nera elementi tutt'altro che certi e non favoriamo la magistratura allorchè, un domani, dovrà decidere in tema di responsabilità, qualora dovesse verificarsi un sinistro.

In secondo luogo, al secondo comma sempre di questo articolo 3 si prevede la responsabilità del direttore dei lavori. Qui nasce, onorevoli colleghi, la grande questione che affatica dottrina e giurisprudenza: chi è il direttore dei lavori? Non è possibile, a mio avviso, evadere in questa legge, che ha un così alto valore, la definizione che affatica — ripeto — dottrina e giurisprudenza. Chi è il direttore dei lavori? Questa legge offriva proprio l'occasione per decidere questa annosa questione; tanto che il nostro ottimo relatore Noè in sede di Commissione (è sorta infatti in Commissione questa questione) disse testualmente: « Questa questione consiste nel fatto che nella sede opportuna vengano definiti la figura, i compiti e le responsabilità civili e penali del direttore dei lavori, chiarendo anche il campo di responsabilità, sia pure limitato, del direttore del cantiere di parte impresarile. La sede più opportuna per fare quanto dicemmo sarà probabilmente quella della Commissione giustizia. Però — ripeto — è opportuno farlo, perchè lasciare questo vuoto significa che quando si verifica qualche incidente le responsabilità non sono mai ben definite ».

Queste sono le parole del relatore, cioè del collega che voleva fare una scatola nera e mettervi dentro *a priori* le responsabilità, mentre in sede di relazione egli affermava: in quella scatola nera rimane sempre aperta la discussione su chi è il direttore dei lavori e chi è il direttore dei cantieri! A questo proposito — egli aggiunse — la questione sarà da decidere probabilmente in sede di Commissione giustizia. Di fronte a una tale dichiarazione, allora, io mi domando e dico: come è possibile trattare e risolvere la « questione di responsabilità », così annosa, così discussa, così difficile, così gravida di conseguenze civili e penali senza dare una esatta identificazione alla figura del direttore dei lavori? Questa è una richiesta che proviene da tutta la categoria professionale degli ingegneri ed architetti; e in fondo proviene anche dalla magistratura poichè la giurisprudenza, in particolare quella penale, tende a considerare il direttore dei lavori come responsabile di tutte le manchevolezze, di tutti gli incidenti che si verificano nel cantiere. Occorre assolutamente definire i compiti del direttore dei lavori il quale poi può essere il rappresentante del committente, e in tal caso viene ad instaurarsi un rapporto di mero controllo dell'esecuzione della opera del costruttore, oppure può essere un dipendente diretto, a stipendio fisso, o indiretto — rapporto professionale — del costruttore.

Ma in questo caso il professionista si trasformerebbe in un semplice direttore di cantiere con l'implicito obbligo — se ha un certo senso di responsabilità — di un'assistenza continua ed ininterrotta che contraddice alla natura stessa della professione. Infatti, se un professionista, ingegnere o architetto, desidera essere scrupoloso — ed intende esserlo — per non incorrere in responsabilità e quindi osservare completamente il dettato di questa legge egli non ha altra soluzione — allorchè è chiamato a dirigere una costruzione, sia essa grande o piccola, di cemento armato — che rimanere in luogo ad assistere i lavori giorno per giorno, ora per ora, settimana per settimana o anche per un mese intero nel caso in cui le strutture di cemento armato richiedano un tempo più lungo per la loro esecuzione. Infatti, se si allontana, può sempre verificarsi il fatto che il capo cantiere, il capomastro o un muratore usino una dose inferiore a quella necessaria di cemento o non inseriscano quei determinati ferri che erano stati da lui preventivati e studiati e in questo caso domani potrebbe incorrere in responsabilità.

Da qualsiasi lato si guardi la questione il direttore dei lavori dovrà avere delle responsabilità quali, ad esempio, gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6; per tutto il resto dovrà rispondere il direttore del cantiere che la legislazione italiana non prevede ma che questa legge dovrebbe prevedere e che lo stesso relatore afferma che deve esistere. Il relatore riconosce questa necessità parlando però di una sede più opportuna. Ed allora io torno a ripetere: quale sede più opportuna di questa? Si riconosce la necessità di addossare una responsabilità obiettiva e soggettiva ad una terza persona, al direttore del cantiere, e poi in realtà ci si limita a scaricare ogni responsabilità sul professionista che diventa il capro espiatorio di ogni e qualsiasi situazione, cioè l'unico implicato il cui nome *a priori* troverà posto nella famosa scatola nera prevista dalla presente legge.

Terzo rilievo di minore entità. Sempre al secondo comma dell'articolo 3 si legge: « Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità . . . ». Ma dove esiste questa divisione di responsabilità? Qual è la parte di responsabilità dell'uno e dell'altro? Di questo non si parla in nessuna parte della legge. Ma chi la determina questa parte di responsabilità? È logico ritenere che in caso di sinistro, finiranno ambedue sul banco degli accusati e poi, in definitiva, tutto ricadrà sulle spalle del direttore dei lavori, dato che manca il direttore del cantiere.

Ho detto che si tratta di un rilievo di lieve entità poichè fa riferimento ad un inciso di tre sole parole: ma le conseguenze possono essere di grandissima importanza.

Quarto rilievo. Sempre all'articolo 3, secondo comma, si legge: « Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto . . ., nonchè, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera ». Questa affermazione, onorevoli colleghi, è di una gravità eccezionale perchè qui si vuole liberare dalle responsabilità il fabbricante dei manufatti il quale non solo li fabbrica ma, lo sappiamo tutti, li pone in opera completamente con i propri operai specializzati. Il direttore dei lavori potrà rispondere dei plinti di fondazione, ma se cede un pilastro, sia per errata costruzione sia per errata posa in opera, per quale ragione deve essere sottratto alle proprie responsabilità colui che ha costruito il pilastro? In materie di questo genere, dove giocano conseguenze civilistiche e penali di gravissima portata, non si può rimanere nè nel vago nè nel generico e tanto meno nel dubbio interpretativo (dico dubbio interpretativo che già esiste in questo momento per ammissione dello stesso relatore), ma occorre assoluta e totale chiarezza al fine di dare certezza del diritto ai soggetti cui la legge si applica.

Il quinto rilievo è da muoversi al primo comma dell'articolo 4. Il testo governativo diceva che le opere devono essere denunciate dal costruttore al Genio civile « prima dell'inizio dei lavori ». Il relatore, in sede di Commissione, molto saggiamente aveva pro-

posto di fissare il termine prima dell'inizio della costruzione delle strutture in cemento armato e soggiungeva: « Questo perchè quando si cominciano i lavori di scavo non sempre sono definiti i cementi armati delle strutture di fondazione ». Poi arriva il testo della Commissione e vi si legge invece che la denuncia al Genio civile deve avvenire « trenta giorni prima dell'inizio delle opere ». Ma come può essere giustificato questo termine di trenta giorni quando la stessa Commissione ha modificato il quarto comma, stabilendo che il Genio civile deve ricevere e restituire al costruttore una copia del progetto, con l'attestazione del deposito, all'atto stesso della presentazione? Quindi, durante quei trenta giorni si può sapere perchè committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori debbono rimanere inerti? Perchè questa perdita di tempo dato che è escluso che possa intervenire nel frattempo qualsiasi intervento da parte di chicchessia? Lo stesso relatore ha detto: « Fissiamo un termine, presentiamo questo progetto prima dell'inizio della costruzione e sia immediatamente restituito affinchè immediatamente si dia inizio all'opera; e poi invece si fissa un termine, una vacanza, un vuoto di trenta giorni!

Ma il peggio riguarda il quinto comma che prevede le varianti nel corso dei lavori che debbono essere presentate, dice la legge, nella forma prevista per il progetto originario. La conseguenza che ne deriva è che, per eseguire una variante, occorrerà sospendere i lavori per trenta giorni senza nessun giustificato motivo. Infatti, io presento la variante al Genio civile il quale me la restituisce, ma quando ritorno alla mia sede normale devo tener fermi i lavori per trenta giorni, dopo di che posso riprenderli e dar corso alla variante. Quando si dice che le varianti devono essere denunciate nella forma prevista per il progetto originario, dovrebbe essere sottinteso anche il termine di trenta giorni.

La conseguenza sarebbe che per eseguire una variante i lavori dovrebbero essere sospesi senza alcun motivo per trenta giorni, lasciando trascorrere un periodo di tempo che noi dobbiamo ritenere forzatamente ingiustificato o ingiustificabile, ma specialmente dannoso.

Sesto rilievo (sempre all'articolo 4): merita un cenno il terzo comma, laddove si dice che alla denunzia da presentarsi al Genio civile deve essere allegato « il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista . . . ». Una dizione di questo genere è quanto mai generica specie per quanto riguarda le parole « le calcolazioni eseguite », cioè il progetto deve contenere le calcolazioni eseguite.

Ebbene cosa si intende per « calcolazioni eseguite »? I calcoli? No certo; ma soltanto i risultati dei calcoli con l'aggiunta delle dimensioni di tutte le strutture, fondazioni, travi, relative armature metalliche, numero dei ferri, dimensione, piegature ed inoltre i carichi di impostazione di calcolo, i sovraccarichi, eccetera. Tutto ciò va bene, ma non certo i calcoli, perchè non interessa sapere in quale punto del calcolo il progettista abbia errato, mentre interessa verificare se con i carichi dichiarati sia esatta la struttura calcolata così come è indicata nel progetto esecutivo del cemento armato.

In sede di Commissione il senatore Zannier ha sollevato tale questione. (*Interruzione del senatore Aimoni*). Infatti il senatore Zannier disse — e leggo il resoconto stenografico —: « Per quanto concerne poi la documentazione prevista nell'articolo 4 » — ed il collega Zannier è un ingegnere — « a mio avviso è necessario fare un discorso di ordine pratico. Chi ha esperienza di questo settore sa infatti che se si dovessero eseguire tutti gli sviluppi di calcolo riportandoli nella relazione di cui al punto *b*) di questo articolo la progettazione diventerebbe davvero troppo complicata. Ritengo pertanto che sarebbe sufficiente allo scopo presentare le tavole in cui siano riportati graficamente i valori delle calcolazioni statiche ».

Orbene questo rilievo tecnico fatto dal collega Zannier non è stato tradotto in pratica dal disegno di legge e neppure è stato esaminato, non è stato tradotto in alcuna norma esplicativa e nemmeno è stato degnato di una risposta nella replica del Sottosegretario in Commissione. Da ciò deriva che la questione è aperta e che quindi i professio-

nisti sono alla mercè discrezionale degli Uffici del genio civile.

Ma vi è di più, senatore Noè, lei che è maestro in materia: vi è l'impossibilità matematica della presentazione effettiva dei calcoli e ciò precisamente nei casi delle grandi industrie che dispongono di calcolatori elettronici. È possibile in questo caso ubbidire alla legge? Se noi alla legge diamo un carattere restrittivo sorge una grave questione da risolvere in una normativa chiara che non lasci adito ad arbitri di sorta.

E non mi si dica — ed anticipo questa osservazione adesso perchè la risposta può essere facile — da parte della Commissione che qualche rilievo è giusto e se ne terrà conto poi nella stesura del regolamento, in quanto gli argomenti che io ho trattato, almeno alcuni, non sono e non possono formare oggetto di norme di un futuro regolamento, ma dovrebbero essere tradotti in norme di legge precise. Infatti l'autorità giudiziaria, quando giudica, lo fa in base alla legge.

Il settimo rilievo deve essere rivolto all'articolo 7, ultimo comma, laddove si dice che il collaudatore deve trasmettere due copie all'Ufficio del genio civile il quale provvederà a restituirne una. Ebbene io domando: perchè non è stato fissato un termine? Perchè non è stata usata l'identica dizione dell'articolo 4 che prevede la restituzione del documento da parte del Genio civile all'atto stesso della presentazione? La questione non è di poco conto perchè ai sensi dell'articolo 8 il rilascio di licenza di abitabilità è subordinato alla presentazione del documento attestante il deposito del collaudo. Siccome sappiamo che la sollecitudine di molti uffici non è quasi mai una regola ma troppo spesso una eccezione, sarebbe bene porre il cittadino in condizioni di poter avere immediatamente il documento per entrare rapidamente in possesso del certificato di abitabilità.

Ultimo rilievo: sull'articolo 15, laddove è prevista una pena per il direttore dei lavori che ometta o ritardi la presentazione al Genio civile della relazione a struttura ultimata prevista dall'articolo 6. È più che giusto che il direttore dei lavori sia ritenuto responsabile della presentazione della relazione, ma il fatto è che l'articolo 6 prevede che nella relazione devono essere aggiunti i certificati delle prove sul materiale impiegato, certificati emessi dai laboratori di cui all'articolo 20.

Ora io mi domando: perchè la richiesta di questi certificati di prova su materiali impiegati deve essere addossata al professionista e non piuttosto al committente che deve curare anch'esso la buona esecuzione della propria opera? È concepibile che un professionista debba ridursi a livello di un manovale nel raccogliere esemplari del cemento, degli impasti e di altro tipo per curarne l'invio ed il ritiro ai laboratori? Si tratta di un onere di umile portata che al committente non può che procurare umili spese, pertanto spetterebbe a lui procurare i certificati delle prove sui materiali; salvo poi segnalare da parte del professionista, che dette prove non furono eseguite.

Concludendo, tutta la legge ha l'unico scopo di porre sul banco degli accusati, in caso di sinistro, purtroppo una sola persona cioè il cosiddetto direttore dei lavori che, attraverso queste norme, viene ad assumere tutte le responsabilità inerenti alle costruzioni in cemento armato, anche le più umili, liberando progettisti e committenti ma specialmente quella figura che in tutte le legislazioni straniere esiste, vale a dire il direttore del cantiere.

Il rappresentante del Governo, in sede di Commissione, trattando la distinzione tra direttore dei lavori e direttore del cantiere affermava che tale distinzione può essere opportuna nei grandi cantieri il cui direttore è certamente un tecnico di provata abilità, ma non nei piccoli o medi cantieri (non dico artigianali, ma di tipo familiare) e aggiungeva: vogliamo in questo caso che il costruttore non venga direttamente chiamato in causa scaricando ogni responsabilità sul modesto capomastro? Io mi preoccuperei, diceva il Sottosegretario, molto di questa eventualità perchè in certi momenti di crisi un capo cantiere, pur di lavorare, si assume qualsiasi responsabilità con la speranza che tutto proceda nel migliore dei modi.

Onorevoli colleghi, la preoccupazione del rappresentante del Governo è reversibile. Anzitutto egli ammette l'opportunità del direttore del cantiere nelle grandi imprese ma poi non la prevede in questa legge. Inoltre vuole escludere tale distinzione per i piccoli e medi cantieri per non scaricare ogni responsabilità magari su un modesto capomastro. Ma allora in questo caso dobbiamo ritenere che il professionista direttore dei lavori, anche per opere di minima entità, se vuole essere tranquillo che l'esecuzione dell'opera sia perfetta, non avrà altro sistema che quello di sostare in cantiere in permanenza per tutta la durata dei lavori in cemento armato senza assentarsi un attimo. È questo che si vuole? In questa situazione si vuole ridurre il professionista, l'ingegnere, l'architetto: cioè a dover interrompere la propria attività, a doverla suddividere opera per opera? Non è assurda, io mi domando, una simile ipotesi? E se l'opera è di poca entità chi può pagare e retribuire una simile prestazione? È evidente che il gioco delle responsabilità, così come è previsto da questa legge, a mio modesto avviso, non corrisponde a giustizia.

Una legge di questo genere avrebbe dovuto avere ben maggiore approfondimento che non le due brevi sedute di Commissione tenutesi il 29 gennaio e il 4 febbraio. Siamo di fronte ad una legge che impegna la nostra responsabilità di legislatori, la responsabilità di uomini di diritto verso categorie professionali che sono pronte a rispondere e ad assumersi tutte le responsabilità purchè tali responsabilità siano chiare, ben delimitate e rispondenti alle effettive funzioni e ai compiti che si addicono ad un professionista.

Io mi astengo dal richiedere che la legge venga riportata in Commissione per una nuova ed approfondita meditazione. Una simile istanza potrebbe essere fatta dalla Commissione o dal relatore se nella sua saggezza lo riterrà opportuno. Per quanto mi riguarda, personalmente io mi limito a dichiarare che mi asterrò dal votare la presente legge, dando a questa astensione un significato di profondo dissenso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tropeano. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io prendo la parola per esprimere il voto contrario del Gruppo comunista su questo disegno di legge.

Debbo premettere che quando il disegno di legge venne rimesso per il parere alla Commissione giustizia, della quale io faccio parte, furono sollevati, e non soltanto dal mio settore, dal settore comunista, una serie di rilievi critici alla legge stessa. Erano state formulate una serie di raccomandazioni e si ritenne, a un certo punto, che l'intervento di qualche commissario ai lavori della Commissione di merito per esporre questi rilievi critici fosse stato quanto mai necessario.

Il senatore Zuccalà, vice presidente della Commissione giustizia, si premurò di portarsi davanti alla Commissione di merito per tentare di esporre gli elementi critici che erano scaturiti durante l'esame fatto in sede di Commissione giustizia. So che il senatore Zuccalà non ebbe modo di fare la sua esposizione perchè, credo, gli si fece rilevare che, essendosi egli presentato in quella Commissione non in sostituzione di un commissario della Commissione stessa ma in qualità di rappresentante della 2ª, che aveva espresso il parere, non poteva dilungarsi su una serie di considerazioni, di natura anche tecnica, che invece erano venute fuori durante l'esame preliminare fatto dalla Commissione giustizia.

Noi avevamo rilevato allora e ribadiamo che una parte considerevole delle norme di questo disegno di legge è di contenuto essenzialmente regolamentare. Si poteva, sotto questo aspetto, evitare un provvedimento legislativo, ove veramente si fosse stati animati dalla preoccupazione di regolamentare dal punto di vista tecnico, così come si era fatto per altri tipi di costruzioni, anche le costruzioni nelle quali venivano adoperati precompressati di cemento armato. In realtà si è voluto ricorrere al disegno di legge per portare avanti un provvedimento di carattere frammentario che serve più a creare confusione, nel campo delle costruzioni, che a portare chiarezza; il che autorizza il sospetto che lo si è voluto portare avanti e rapidamente addirittura per favorire — consenti-

temi di dirlo — le grandi case costruttrici di precompressati.

Io potrei far mie integralmente le considerazioni espresse poco fa dal senatore Torelli, considerazioni critiche molto serie che noi possiamo pienamente condividere; noi però vogliamo motivare questo nostro voto contrario non tanto soffermandoci su una serie di considerazioni tecniche, quali quelle enunciate dal collega Torelli, quanto su una serie di altre questioni. Innanzitutto ci chiediamo come si concilia e come si coordina questo disegno di legge con tutte le altre disposizioni vigenti: con la legge fondamentale urbanistica del 1942, con le successive leggi, in particolare con quelle che riguardano le costruzioni nei territori sismici, con le più recenti disposizioni in materia contenute nelle leggi del 1967 e del 1968.

A noi pare che non ci sia alcun coordinamento, che anzi questo provvedimento crei evidenti situazioni discriminatorie nei confronti dei costruttori e dei professionisti che cooperano e collaborano alla realizzazione delle opere. Non so che rilevanza possa avere stabilire se le norme contenute in questo disegno di legge, e che ineriscono alla ricerca scrupolosa di responsabilità dei liberi professionisti, quali quelle che venivano richiamate poc'anzi dal collega Torelli, siano da considerarsi più liberali di quelle contenute nelle altre leggi attualmente in vigore. Importante è rilevare che, mentre vi è una marcata tendenza a ricercare comunque la responsabilità del professionista, del progettista o del direttore dei lavori. e a determinare una sanzione nei suoi confronti, eguale sforzo la legge non compie per quanto attiene alle responsabilità, sia pure accertabili e accertate, così come la stessa legge prevede in sede amministrativa, nei confronti delle grandi case costruttrici di precompressati.

Ma vi è un altro motivo che noi vogliamo mettere in luce. In base alle vigenti disposizioni era attribuito un potere di intervento più ampio ai sindaci dei comuni e accanto ai sindaci al Genio civile, cioè all'organo tecnico preposto alla vigilanza e ai controlli sulle costruzioni. Il disegno di legge presentato spogliava i sindaci di ogni autorità, di ogni possibilità di intervento e le devolveva essenzialmente al prefetto, cioè al Potere esecutivo; vero è che la Commissione ha apportato, in materia, una modifica, ripristinando il diritto d'intervento, per la vigilanza, dei sindaci dei comuni, ma ha mantenuto fermo l'obbligo, così come originariamente previsto, di denuncia delle eventuali violazioni al pretore e al prefetto, riservando a quest'ultimo la facoltà di intervento per eventuale sospensione dei lavori in caso di violazione della legge. Ma vi è qualcosa di più; nel momento in cui, a seguito di denunzia presentata dagli organi di polizia locale, il pretore deve giudicare, a questi non è conferita la facoltà di comminare sanzioni che possano realmente essere avvertite dai trasgressori.

Difatti, di fronte, ad esempio, ad un accertamento, in sede di collaudo, dell'instabilità della costruzione, mentre in virtù di altre leggi tuttora in vigore è prevista la sanzione più grave, qual è quella della demolizione, in virtù di questa legge la demolizione non la si può ordinare nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria. Sicchè appare veramente strano quell'archivio, cui faceva cenno poco fa il senatore Torelli, che dovrebbe raccogliere tutti i dati relativi alle costruzioni in compressati di cemento armato ai fini, in caso di disastro, di accertare le responsabilità e i responsabili.

Ma, onorevoli colleghi, noi non solo non possiamo e non dobbiamo augurarci che il disastro si verifichi, ma la legislazione deve tendere soprattutto a prevenire il disastro. Non deve premere tanto poter accertare, quando il disastro si è verificato, le responsabilità e i responsabili, quanto apprestare ordinamenti e mezzi affinchè le costruzioni possano essere realizzate in modo da prevenire ed eliminare la possibilità di sinistri.

Mi si consenta di aggiungere qualche altra breve considerazione. Quali sono le sanzioni penali previste da questa legge? Tutti voi le conoscete meglio di me e io non sto a ripeterle, ma voglio fare una domanda. Nei confronti di chi pone in uso una costruzione di qualsiasi consistenza, prima della emissione del verbale di collaudo, è comminata una sanzione che può arrivare fino al massimo di un milione di lire. Onorevoli colleghi,

voi mi dovete dire se un costruttore, che non si preoccupi molto per le sorti di coloro che andranno ad abitare lo stabile, che si trovi di fronte alla minaccia di una sanzione di un milione di lire di ammenda e alla prospettiva, in attesa della definizione e del deposito del verbale positivo di collaudo, di locare, di utilizzare un grande immobile di 40-50 appartamenti, per esempio, e dal quale può realizzare due o tre milioni al mese, possa essere fermato dalla sanzione prevista dal disegno di legge nel massimo di un milione di ammenda. Io ritengo che molti costruttori violeranno, e non una sola volta, ma costantemente, queste disposizioni, perchè, di fronte all'entità e alla natura della sanzione, preferiranno realizzare le grandi entrate che possono percepire attraverso la destinazione e l'uso immediato dell'immobile e pagare, nel momento in cui la contestazione verrà loro rivolta, il milione di lire o qualcosa in più a titolo di ammenda.

In conclusione, in relazione alle cose che abbiamo detto, di fronte alle critiche che sono state mosse anche da parte del collega Torelli, di fronte al carattere frammentario e discriminatorio di questa legge, di fronte alla mancanza di un qualsiasi coordinamento con tutte le altre disposizioni attualmente vigenti, onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo non sia possibile esprimere un voto favorevole ed è per questo che confermiamo il voto contrario del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

P I C C O L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che bisogna salutare con soddisfazione questo disegno di legge che finalmente viene a riempire un vuoto. Le obiezioni sollevate dal collega Torelli e ora anche dal collega Tropeano non sembra possano lasciare delle perplessità nel nostro animo, sopratutto se noi leggiamo attentamente questa legge ed anche per quelle che saranno le precisazioni che farà probabilmente il relatore. Questa legge è stata dibattuta esaurientemente in Commissione — e se non varo errato — ha riportato l'approvazione unanime di tutta la Commissione, di tutti i settori. È stata dibattuta in tutti i suoi aspetti, anche tecnici, in più di una seduta. Sono state apportate e recepite molte modifiche, di volta in volta suggerite dai vari settori. Io ritengo che il collega relatore, il senatore Noè, farà delle precisazioni in merito, non solo in quanto è stato il relatore di questo disegno di legge, ma anche in qualità di tecnico.

Io tenevo soltanto a dichiarare che c'è stato questo studio accurato. Noi non veniamo qui a votare a cuor leggero una legge che ha la sua importanza e che è attesa da lunghi decenni perchè l'ultima legge che si occupava di questa materia risale al 1939. In un settore così delicato non si poteva e non si può andare avanti alla cieca, senza disporre di uno strumento legislativo, di una legge precisa, di precise norme che possano veramente porre fine ai ricorrenti disastri e scongiurare gravi disagi e inconvenienti. Ecco perchè il disegno di legge in discussione viene a portare un necessario aggiornamento alla legislazione del nostro Paese per quanto riguarda le opere in cemento armato. Si tratta di un settore molto delicato per le evidenti implicazioni ad esso connesse, sinora disciplinate soltanto dalla legge del 1939. Per questo la presente proposta di legge molto opportunamente ha lo scopo di dettare nuove norme che permettano principalmente ai competenti organi di seguire da vicino, mediante l'esame di una documentazione da presentarsi di volta in volta obbligatoriamente, la progettazione, l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato e in calcestruzzo armato precompresso.

Il disegno di legge in discussione prevede inoltre l'elaborazione di un regolamento che dovrà predisporre le norme di dettaglio. Tale regolamento dovrà essere predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla promulgazione della legge, fisserà la normativa di dettaglio e dovrà riguardare (e questo è molto importante) tutti i tipi di strutture in ferro e quelle in calcestruzzo speciali, comprese quelli dei calcestruzzi autoclavati. Molte cose naturalmente devono essere precisate in questo regolamento, per-

chè, per quanto perfetta possa essere stata la legge, non avrebbe mai potuto prevedere tutti gli aspetti anche i più marginali e i più contingenti. Noi non ci riferiamo al regolamento in quanto possa essere preso a base di eventuali giudizi in caso di sinistri; però il regolamento non può non accompagnare efficacemente una legge tanto complessa, integrandola. Infatti, ripeto, qualunque legge in un settore così delicato e complesso non avrebbe mai potuto raggiungere la perfezione. Se noi vogliamo puntare alla perfezione rischiamo di rinviare *sine die* una legge che è tanto attesa ed è tanto necessaria specialmente per lo sviluppo che in questi ultimi decenni ha avuto questo tipo di costruzione. Pertanto, se noi oggi rinviassimo l'approvazione del disegno di legge in esame non renderemmo certamente un servizio alle categorie interessate. E mi riferisco soprattutto all'intera comunità che oggi è interessata a questi tipi di costruzione.

Con il presente disegno di legge, in sostanza, si colma un vuoto e si obbedisce alla necessità di un adeguamento tecnico in rapporto all'enorme sviluppo assunto in questi decenni, come ho già detto, dalle costruzioni del suddetto tipo che impongono seri controlli per la tranquillità e per la sicurezza dell'intera comunità, che a questi tipi di costruzione generalmente ricorre oggi.

Per tali considerazioni il Gruppo della Democrazia cristiana darà voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Perri. Ne ha facoltà.

P E R R I . Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, a proposito del quale si può rilevare che viene proposto con enorme ritardo rispetto alle esigenze dell'industria delle costruzioni la quale, nel dopoguerra, si è rapidamente evoluta, sia per quanto riguarda innovazioni tecniche e tecnologiche, sia per quanto riguarda i sistemi di costruzione, anche in funzione della industrializzazione che in certi settori ha raggiunto livelli notevolissimi.

La sua importanza perciò deriva sì dalle disposizioni precettive di cui al capo 1, dalle disposizioni relative alla vigilanza di cui al capo 2, dalle norme penali di cui al capo 3, ma soprattutto dalle disposizioni dell'articolo 21 delle norme transitorie di cui al capo 4.

L'articolo 21 prescrive che « Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge e che saranno elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche in relazione al progresso tecnico ».

A nessuno può sfuggire la grande importanza e la delicatezza di questa disposizione.

Si tratta infatti del totale rifacimento delle norme tecniche contenute in ben 48 articoli del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, da molto tempo sorpassate, e la cui applicazione ha dato luogo a gravi inconvenienti di vario genere; ha imposto in molti casi spreco di materiale, ha provocato contestazioni.

E non solo questo: le nuove norme tecniche dovranno dare disposizioni per l'impiego del calcestruzzo precompresso, per i sistemi di prefabbricazione, per l'accettazione dei conglomerati preconfezionati, per l'uso degli acciai speciali, dei calcestruzzi speciali e così via.

In questo vastissimo campo, attualmente si seguono istruzioni elaborate da istituti, enti diversi, ma che non hanno alcuna validità legale per cui la loro adozione è facoltativa; oltre a tutto alcune di esse non mancano di suscitare perplessità ed incertezze.

Sulle norme transitorie, e specificamente sull'articolo 21, mi riservo di dire ancora qualcosa in seguito.

Ritengo infatti opportuno esporre prima, sia pure sommariamente, alcune considerazioni sul disegno di legge nel suo complesso e su qualche singolo articolo.

Ripeto che noi siamo favorevoli al suddetto disegno di legge per il fine che si propone di raggiungere; non possiamo però sottacere che alcune disposizioni ingenerano in noi delle perplessità; mentre d'altra par-

te avremmo desiderato fossero inserite altre disposizioni che riteniamo di notevole importanza.

So bene che trattandosi di una proposta di legge in sede redigente non possono essere presentati emendamenti.

Ebbene io esporrò le mie osservazioni e le mie proposte e, se l'Assemblea le riterrà valide, potrà decidere come meglio utilizzarle.

L'articolo 4 prescrive che « Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, 30 giorni prima del loro inizio »; che « Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del genio civile »; che le suddette disposizioni, non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato ».

L'articolo 14 prescrive: « Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

Per il fatto che dalle su richiamate disposizioni sono escluse soltanto le opere « costruite per conto dello Stato », non vi è dubbio che esse si applicano alle opere eseguite oltre che per conto di privati, anche per conto di istituti previdenziali, assicurativi, case popolari, enti locali, società a partecipazione statale, altri enti o istituti parastatali e così via.

Ora, credo non si affermi cosa inesatta dicendo che nel nostro Paese non soltanto la progettazione integrale è un mito, ma molti appalti vengono indetti sulla base di progetti sommari, di larga massima, e nella più parte dei casi senza avere ottemperato a quelle incombenze, prescritte dal regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, per la compilazione dei progetti d'opera dello Stato tra cui la compilazione del profilo geognostico, l'esecuzione di assaggi in numero sufficiente, la ricerca e lo studio del regime idraulico di torrenti o fiumi della zona, eccetera.

In questa situazione, ad esempio, la progettazione delle strutture di fondazione di un fabbricato, di uno stabilimento industriale, di un qualsiasi manufatto viene eseguita spesso adattandola alla natura del terreno di cui si prende conoscenza, mano a mano, eseguendo gli scavi; così per una galleria, così per muri di sostegno, eccetera.

E poi proprio perchè in generale i progetti di appalto sono di massima, le varianti alle strutture sono frequentissime.

In questa situazione si pensa veramente che si possa sempre presentare un mese prima il progetto esecutivo?

Inoltre, si pensa veramente che prima di attuare una variante piccola o grande che sia (la quale potrebbe rendersi indispensabile anche per evitare un pericolo e che alle volte si attua con immediatezza, senza progetto) sia possibile e pratico redigere il progetto, compilare una relazione e poi correre al Genio civile, che può distare dal luogo di lavoro qualche centinaio di chilometri, per presentare la variante?

In tali situazioni si può onestamente pensare di affibbiare al costruttore (il quale in molti casi esegue gli ordini del committente cui praticamente non può sottrarsi) 3 mesi di arresto, in caso di mancata, tempestiva denuncia?

So bene che lo scopo del legislatore è stato quello di poter individuare, in qualsiasi momento del processo costruttivo, la responsabilità di tutti i soggetti interessati, al fine di assicurare una adeguata garanzia della pubblica incolumità.

Il provvedimento, dice il relatore, mira ad istituire un archivio anagrafico delle costruzioni in conglomerato cementizio, una specie della scatola nera posta sugli aerei che permette, quando succede un disastro, di individuare la fase critica che l'ha determinato.

Questo risultato, a mio avviso, si dovrebbe cercare di ottenerlo diversamente; senza creare gravi intralci al lavoro e serie preoccupazioni ai costruttori.

In merito agli articoli 10 ed 11 relativi alla vigilanza, non posso che manifestare un notevole scetticismo; voglio dire che assai difficilmente tutti i comuni potranno disporre di funzionari e agenti capaci e in numero sufficiente per vigilare sulle norme della presente legge.

In pratica la vigilanza finirà per essere ancora meno efficace di quanto non lo sia oggi, in base al decreto-legge del 1939.

Sorvolo su altri rilievi di minore importanza, per soffermarmi su alcune lacune che, a mio giudizio, in qualche modo dovrebbero essere colmate.

Una prima grave lacuna riguarda le strutture in acciaio per la cui esecuzione non esiste alcuna disposizione di legge nè di natura amministrativa, nè di natura tecnica.

La questione riveste una notevole importanza, in quanto oggi si realizzano in acciaio opere eccezionalmente ardite quali, ad esempio, grattacieli, grandi stabilimenti industriali, capannoni vari, dove lavorano centinaia ed a volte migliaia di operai. Per queste strutture non possono non valere le medesime preoccupazioni di garanzia della pubblica incolumità che si hanno per le opere in conglomerato cementizio.

È vero che la proposta di legge in esame intenderebbe dettare soltanto norme per queste ultime, ma ciò non toglie che le stesse norme potrebbero essere estese alle opere in acciaio per le quali non esiste, ed è cosa grave, disciplina alcuna.

Le attuali istruzioni del Consiglio nazionale delle ricerche sulle strutture metalliche, hanno infatti solo carattere di norme di buona tecnica e non sono vincolanti nemmeno per ciò che concerne il loro limitato campo esclusivamente tecnico.

Per tale motivo, già nella scorsa legislatura i senatori Genco, Corbellini, Zannier ed altri avevano presentato una proposta di decreto-legge (il n. 1743) tendente ad assoggettare ai controlli ed alle prescrizioni di carattere amministrativo, previsti per le strutture in cemento armato, anche quelle metalliche.

Ritengo opportuno sottolineare, a tale proposito, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella seduta dell'11 aprile scorso, ha preso in esame le istruzioni per il progetto e la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, emanate in data 22 dicembre 1967 dal Consiglio nazionale delle ricerche, decidendo poi di rinviarle allo stesso per i necessari aggiornamenti. Ciò appunto per predisporre tempestivamente le norme tecniche di cui all'articolo 21 della proposta di legge in esame.

L'autorevole consesso in tale occasione ha sottolineato la urgente necessità di provvedere alla emanazione di disposizioni di legge, simili a quelle predisposte per i conglomerati cementizi, anche per le strutture metalliche, il cui impiego si va sempre di più estendendo in Italia.

Io, che ho partecipato ai lavori del Consiglio superiore, ritengo doveroso farmi interprete del voto espresso, la cui importanza non può sfuggire a nessuno.

Un'altra grave lacuna si è creata, a mio giudizio, con la soppressione della disposizione espressa dall'articolo 3 del decreto 1939 la quale prevedeva che l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio dovesse essere affidata « soltanto a costruttori iscritti in apposito elenco di ditte specializzate, tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Questa disposizione non trovò attuazione a suo tempo, non essendo mai stato istituito l'elenco. Essa rispondeva tuttavia all'esigenza primaria di garantire che l'esecuzione di opere impegnative e di grande interesse per l'incolumità pubblica, quali le costruzioni edilizie, non fosse consentita ad operatori improvvisati, occasionalmente attratti nel settore da momenti favorevoli della congiuntura, ma del tutto privi di ogni conoscenza e capacità tecnica e organizzativa.

La norma dovrebbe essere oggi riproposta, sia pure attraverso una previsione di massima nel testo del provvedimento, che potrebbe essere poi seguito da norme regolamentari sulle modalità ed i termini di attuazione.

Essa rappresenta, a mio avviso, la logica conseguenza e il completamento del disegno di legge in esame, il quale è diretto a realizzare una comprovata specializzazione dei singoli soggetti, protagonisti del processo edilizio.

Come si richiedono determinati requisiti professionali ai progettisti, ai direttori di lavori e ai collaudatori, così è ovvio che una

qualificazione preventiva venga richiesta ai costruttori, sui quali gravano le responsabilità determinanti e spesso esclusive della organizzazione e della gestione dei lavori

Ritengo comunque doveroso sottolineare che il fenomeno della costituzione di imprese improvvisate, impreparate, male attrezzate ha assunto in certe zone aspetti veramente gravi e preoccupanti.

Non bisogna dimenticare che in dipendenza della loro insufficiente struttura esse alimentano il fenomeno infortunistico in maniera determinante, compromettendo tutto il settore dell'edilizia.

E non si può non denunciare che queste imprese improvvisate, sfuggendo a tutti i controlli, danneggiano, in vari modi, gli interessi economici, assicurativi, previdenziali e sociali dei lavoratori.

I sindacati stessi sono preoccupati di questo fenomeno alla cui eliminazione tutti dobbiamo contribuire.

D'altra parte, ad una qualificazione professionale delle imprese di costruzioni si è già pervenuti nel settore delle opere pubbliche con l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57).

Se è vero che in questo ambito premono le giuste esigenze di una garanzia, per le pubbliche amministrazioni, sulle capacità e l'efficienza delle imprese alle quali esse si rivolgono per commettere l'esecuzione delle pubbliche opere, è pure vero che non meno gravi sono le esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini, a cui fa capo la richiesta di una qualificazione professionale delle imprese, operanti nel campo dei lavori privati.

Finchè tale qualificazione non si sarà realizzata, il sistema delineato dal provvedimento oggi all'esame continuerà a presentare una grave smagliatura e non potrà dirsi completo.

In definitiva io chiedo che il progetto di legge in esame sia rinviato in Commissione onde integrarlo rapidamente con i chiarimenti e le proposte da me formulate.

Ove non si ritenga opportuno aderire a questa mia richiesta, chiedo al rappresentante del Governo l'impegno di mettere prontamente allo studio almeno le mie due più importanti proposte e cioè:

1) emanazione di norme per la disciplina delle strutture metalliche;

2) emanazione di disposizioni per una adeguata qualificazione anche delle imprese che operano nel settore privato.

Spero con questo mio breve intervento di aver portato un contributo positivo alla discussione sul disegno di legge in esame.

Mi auguro pertanto che le mie osservazioni e le mie proposte, dettate dalla mia lunga esperienza, vengano tenute nella giusta considerazione che a me pare esse meritino. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, io non ripeto, nel modo più assoluto, le osservazioni ed i rilievi critici che sono stati mossi alla legge, sia dal senatore Torelli, che dal senatore Tropeano, perchè sarebbe superfluo e costituirebbe soltanto una perdita di tempo.

Debbo aggiungere, per esprimere il voto contrario del mio Gruppo, una sola considerazione. Questa legge indubbiamente incide in un settore delicato. Ciò è stato detto e riconosciuto. Ma proprio per questo, come ha detto il senatore Piccolo, avrebbe dovuto avere una struttura e una concezione diverse, soprattutto avrebbe dovuto contenere delle norme di garanzia, di prevenzione, di controllo e di vigilanza sulle costruzioni, al punto da garantire effettivamente che la finalità della legge possa essere raggiunta.

La legge, nella sua struttura, è divisa in tre parti: vi è una prima parte che contiene disposizioni precettive, una seconda parte che contiene disposizioni sulla vigilanza, una terza parte che contiene disposizioni di carattere penale.

Per quanto riguarda la prima parte noto che all'articolo 1, che contiene le disposizioni generali, è stabilito: « La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti

deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità ». Giustissimo. Cioè, la garanzia per le costruzioni deve essere proprio predisposta per l'incolumità pubblica, per evitare il ripetersi di episodi purtroppo drammatici, di disastri, di crolli delle abitazioni, a cui purtroppo assistiamo non raramente.

A mio parere, però, la legge non prevede la eliminazione delle strutture non costruite in modo da evitare il pericolo per la pubblica incolumità. Infatti, nella parte in cui dispone la vigilanza e i controlli dà al sindaco il potere di accertare per mezzo dei suoi funzionari se il costruttore si sia o no attenuto alla predetta norma; contiene, pure, una sanzione penale per cui: « chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, ovvero produce in sede manufatti in conglomerato armato normale o precompresso senza osservare le disposizioni dell'articolo 9, è punito ... ». Ma non basta la sanzione penale per il costruttore il quale abbia eseguito un'opera che per la sua struttura non garantisce l'incolumità pubblica se poi il manufatto o la costruzione, rimangono e con essi rimane anche il pericolo per la pubblica incolumità.

Ci sarebbe voluta un'altra norma volta non solo alla punizione del costruttore con una sanzione penale, quando la costruzione non sia stata fatta secondo determinati criteri (norma che ha tuttavia il suo rilievo per una funzione di prevenzione, di intimidazione di carattere generale), ma volta anche a disporre la demolizione di una simile costruzione, giacchè se guardiamo la situazione sotto il profilo della pubblica incolumità è chiaro che la legge non solo deve avere una funzione di prevenzione onde evitare pericoli e disastri, ma deve anche stabilire che, una volta accertato che la costruzione non risponde ai criteri richiesti, essa debba essere demolita, proprio per evitare l'esistenza e la permanenza di un pericolo e per fare in modo che questa legge diventi effettivamente uno strumento efficiente, idoneo e adeguato per raggiungere le finalità che il Governo si è proposte.

Mi pare che tutto questo non esista nella legge. Ed allora perchè dettare delle norme precettive, sia pure sanzionate penalmente, perchè dettare dei criteri da osservarsi, quando poi si lascia sussistere il pericolo rappresentato da una costruzione non conforme ad essi?

Sono queste le considerazioni che ho voluto fare in aggiunta a quelle enunciate dagli altri colleghi, per motivare ed esprimere il voto contrario dei socialisti unitari.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Noè. Ne ha facoltà.

N O È , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto parlare delle ragioni fondamentali che hanno ispirato questa legge, che non sono state ricordate dai colleghi intervenuti in sede di dichiarazioni di voto.

Ho sentito fare molte osservazioni su punti anche importanti, ma di carattere marginale, mentre la vera spinta che ha portato alla formulazione di questa legge non è stata assolutamente ricordata. La legge in esame vuole colmare una lacuna evidente perchè le norme italiane per le strutture in cemento armato risalgono al 1939 e soprattutto vuole allargare il campo della legislazione. Infatti, sarebbe del tutto inutile che noi instaurassimo uno strumento perfetto nel campo del calcestruzzo armato e del calcestruzzo armato precompresso e lasciassimo poi le altre materie che riguardano le costruzioni con altri materiali lapidei senza legislazione. Il provvedimento in esame pertanto apre la strada a che i regolamenti che saranno preparati dal Ministero dei lavori pubblici coprano questo ampio campo; inoltre dà agli Uffici del genio civile possibilità di controllo più continue di quanto non accada ora.

Il collega Tropeano ha detto che bisogna non punire dopo che sono avvenute le disgrazie, ma prevenirle: ebbene, avendo il Genio civile la possibilità di seguire passo passo la progettazione, l'inevitabile variazio-

ne della progettazione, nonchè la conduzione dei lavori, può intervenire ed evitare che si verifichino catastrofi.

Per quanto poi riguarda, ad esempio, la questione di una casa che deve essere demolita, devo dire che anche ora il Genio civile può far demolire una struttura che non abbia i requisiti statici richiesti. (*Interruzione del senatore Tomassini*). Il Genio civile può far demolire un muro di sostegno, un ponte quando le caratteristiche statiche non siano rispondenti.

La cosa però che più mi ha sorpreso è questa: la legge, accanto agli obiettivi che ho menzionato, apre anche la strada nel campo del calcestruzzo armato precompresso a nuove norme, e tuttavia nessuno è andato a vedere tali norme che sono in gestazione da anni e che usciranno tra 60 giorni. Infatti, tali norme sono frutto di riflessioni di molti anni da parte dei tecnici italiani i quali nel *Comité Européen du béton* hanno già dato un contributo notevolissimo del nostro Paese per la formulazione di norme che interessano tutto il nostro continente nel campo del cemento armato. Se qualcuno si fosse dato la pena di andare a vedere queste norme, avrebbe poi potuto giudicare, confrontando le norme che stiamo per approvare con quelle precedenti, se andiamo verso una zona di maggiore sicurezza: senza di ciò ogni giudizio è del tutto superficiale.

Senza addentrarmi molto nelle norme, voglio semplicemente dire lo spirito che le informa e che innova un po' la materia rispetto al passato. Tuttora, nella progettazione di una struttura in cemento armato si attribuisce una certa possibilità di lavoro al calcestruzzo in funzione della quantità di cemento che vi si mette; cioè si compie un calcolo a tavolino sulla resistenza presunta del calcestruzzo; in secondo momento, in base ad accertamenti di laboratorio, la resistenza calcolata può essere modificata aumentandola solo di un nono della differenza tra quella calcolata e quella trovata mediante esami di laboratorio. Le nuove norme invece tendono a far sì che ciascun progettista dia come carico di lavoro alla struttura da lui progettata quello aderente ai calcestruzzi che userà: i calcestruzzi sono diversissimi in quanto le loro caratteristiche dipendono dagli inerti, dal tipo di cemento che si usa, dal rapporto acqua-cemento, cioè dalla quantità di acqua che si mette nell'impasto, dall'eventuale uso di additivi; pertanto, in funzione di tutti questi fattori, che vengono esaminati nei laboratori — qui è stata fatta una elencazione dei laboratori, che il lavoro svolto in Commissione ha ampliato in considerazione anche dell'importanza che avranno in futuro e nell'auspicio che altri se ne possano aggiungere a quelli già esistenti — in base alla resistenza reale che il calcestruzzo avrà per quell'opera, costruita con quegli inerti di fiume o di cave, in base a tutto questo si faranno i calcoli.

Questo è un notevole passo avanti verso una visione più realistica accettata o in fase di accettazione da parte di tutti i Paesi.

Vi è un'altra variazione che però è puramente tecnica ed io l'accenno qui perchè ha una certa importanza: il rapporto tra i moduli elastici del calcestruzzo e della struttura metallica acciaiosa, che prima era ritenuto nelle nostre norme da 1 a 10, viene portato da 1 a 15, uniformandosi così a quanto viene fatto in tutti gli altri Paesi e consentendo una maggiore utilizzazione della struttura metallica e soprattutto essendo questa più idonea in caso di rottura; infatti, in una situazione critica questo è il rapporto giusto.

Dette queste poche cose in generale, devo dichiararmi stupito delle osservazioni del collega Torelli perchè, se egli aveva tanto interesse a questa materia, avrei gradito che fosse venuto in Commissione, dove si è discusso ampiamente della questione.

Tuttavia vorrei precisare alcune cose. Il senatore Torelli ha parlato di responsabilità. Le persone in gioco sono: il progettista, il direttore dei lavori e l'impresa. Il sottoscritto in Commissione ha sollevato la questione del capocantiere, però non era competenza della nostra Commissione definire queste responsabilità. Quindi, rispetto alla situazione attuale, la mancanza di definizione che io ho lamentato — ed ho auspicato in Commissione che venga supe-

rata con la collaborazione di tutti, soprattutto della Commissione giustizia perchè, ripeto, non è una questione di nostra competenza — non cambia assolutamente nulla perchè l'abilità, diciamo, di definizione esiste prima e dopo la legge.

Per quanto riguarda le responsabilità del progettista, il collega Torelli ha citato l'articolo 3 che recita: « Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate o approvvigionate ». È naturale; il progettista non è un approvvigionatore. Ora si usa impiegare sempre più delle strutture prefabbricate e la progettazione di queste è una responsabilità precisa del progettista di tutta l'opera; egli è responsabile della progettazione: se in un certo pezzo prefabbricato c'è poco ferro e alla flessione si rompe, la colpa è sua e di nessun altro.

D'altra parte il concetto è ben completato nell'articolo 9, che recita: « La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice ». Naturalmente, se il progettista prescrive che ci siano 5 tondini del 20 in una certa trave e la ditta costruttrice, invece di 5 tondini del 20, mette 5 tondini del 15, evidentemente la colpa non è del progettista, ma dell'azienda costruttrice. Sono tutte responsabilità facilmente definibili.

Inoltre, per quanto riguarda la questione della presentazione dei progetti forse l'amico Torelli non ha letto attentamente il testo così come è stato approvato dalla Commissione, in quanto quel periodo di 30 giorni si riferisce alle strutture in cemento armato; cioè il testo dice che le opere di cui all'articolo 1 sono le strutture in calcestruzzo armato, che devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del genio civile competente per territorio 30 giorni prima del loro inizio; cioè, alla dizione governativa, che prescriveva 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, quindi dallo scavo delle fondazioni, è stata sostituita la dizione: 30 giorni prima dell'inizio delle strutture in cemento armato. Quindi si è proprio fatto quanto era stato richiesto.

D'altra parte, fatto questo come inizio del lavoro, subentrano le varianti ed a questo punto rispondo anche al collega Perri, il quale ha ammesso che non vedeva un'altra soluzione e anche io non ne ho trovata una migliore, ma questo non è la fine del mondo. La questione che è stata sollevata è attinente alla sicurezza auspicata dal collega Tropeano. Consideriamo lo scavo di una galleria; nello scavo di una galleria si può benissimo ovviare a quanto teme il collega Perri in questo modo: un progettista che sappia il suo mestiere prevede non un tipo di sezione, ma ne prevede 4 o 5, ne prevede un tipo per roccia ottima, un tipo per roccia mediocre, un tipo per roccia molto cattiva. Quindi tutti quei casi che si possono umanamente prevedere devono essere previsti e il Genio civile deve avere all'inizio del lavoro tutte le sezioni che corrispondono a tutti i possibili casi a cui si va incontro.

Se poi, costruendo una galleria, si trova una faglia che ha delle caratteristiche che nessuno poteva immaginare prima, è legittimo che il Genio civile possa disporre di 30 giorni per esaminare il progetto di variante per superare questa fase eccezionale. Siccome poi, dal giorno in cui il Genio civile lo riceve a quello in cui sarà attuato ci saranno dei preparativi, questa è una garanzia di sicurezza. Io insisto sulla soluzione delle varianti che è stata criticata dall'amico Torelli ma che è necessaria se vogliamo garantirci, perchè è proprio nelle varianti, cioè nelle situazioni critiche che insorgono nella esecuzione del lavoro, che sono insiti dei pericoli che possono un domani portare a dei disastri. È giusto quindi pretendere che il progetto relativo sia dato al Genio civile per 30 giorni di osservazione.

Per quanto riguarda le calcolazioni, amico Torelli, in Commissione mi sono opposto a che si dessero soltanto i risultati delle calcolazioni, per la precisa ragione che soltanto avendo presente un calcolo di una struttura dal principio alla fine, chi la giudica può dire se i risultati sono veramente attendibili o meno. Dico soltanto che calcolando, per esempio, un telaio in cemento armato con un metodo piuttosto che con un altro si può arrivare a risultati che possono differire tra di loro anche del 20 per cento. Sarebbe assolutamente incompleta la

visione di un calcolo in cui ci fossero solo i carichi iniziali e i risultati.

T O R E L L I . E le ditte che adoperano i calcolatori elettronici?

N O E' , *relatore.* Non c'è bisogno di calcolatori elettronici. Io ho sempre calcolato le strutture con un regolo. La questione è del concetto. Siccome nello svolgimento del calcolo bisogna in parecchi momenti fare certe ipotesi semplificative, occorre che chi esamina i risultati sappia come sono state fatte quelle ipotesi. Soltanto così si può dare un giudizio fondato.

P E R R I . Il disegno di legge afferma che le varianti devono essere denunciate prima di dare inizio alla loro esecuzione.

N O E' , *relatore.* Occorre che la variante sia in possesso dell'Ufficio del genio civile prima che venga eseguita. Poi, a seconda della complessità del giudizio che deriverà da queste varianti, il Genio civile chiederà un tempo più o meno lungo per il suo esame.

Per concludere, dirò che non ho ben capito certe considerazioni del collega Tropeano che diceva che vi sono delle discriminazioni tra costruttore e costruttore e tra professionista e professionista. Questa è una enunciazione che non è corredata da citazioni precise, tanto più che per i fabbricatori (eppure il collega Tropeano ha detto che questo disegno di legge sembra fatto per favorire i grandi fabbricatori di precompresso!) sono comminate pene più gravi. Questo mi aveva lasciato un po' perplesso in un primo momento, ma poi ho pensato che sia giusto così.

Io sono pienamente convinto che la non accettazione di questo disegno di legge impedirebbe al nostro Paese di fare un necessario passo avanti per portarsi all'altezza dei Paesi più progrediti in questo campo vitale per lo sviluppo del Paese. Pregherei quindi il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici che queste norme previste vengano puntualmente eseguite. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Lo Giudice. Ne ha facoltà.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i numerosi interventi che abbiamo avuto su questo disegno di legge, che pur viene in sede redigente, dimostrano il notevole interesse che la legge comporta per i problemi che essa vuole risolvere. Però, mentre questo è un motivo di soddisfazione per il Governo, nello stesso tempo, tenuto conto del contenuto di alcuni interventi, c'è anche un motivo di sorpresa, perchè in Commissione, dove pure il provvedimento è stato attentamente studiato e approfondito, in ultima analisi, pur con qualche perplessità e riserva, soprattutto di ordine tecnico, il provvedimento è stato unanimemente approvato. Nè si può dire che sia stato esaminato in una sola seduta, poichè la sua discussione ha impegnato più sedute. Il provvedimento è stato poi approvato anche dopo l'approfondimento di alcuni aspetti tecnici che, fatto tra l'altro da colleghi particolarmente esperti nella materia, aveva un particolare valore. Ciò nonostante, qui ci sono state delle voci di dissenso.

Non starò naturalmente a ripetere le pertinenti ed interessanti osservazioni del relatore Noè, che ringrazio, data la particolare competenza in materia che tutti gli riconosciamo. Mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni di carattere generale concernenti le finalità e le pecche di questa legge denunciate da alcuni colleghi.

Vorrei innanzitutto dire al collega Torelli che, se anche si possono condividere le sue preoccupazioni circa la necessità di arrivare ad una precisa definizione giuridica dei compiti e delle attribuzioni dei direttori dei lavori — compiti la cui natura giuridica è oggi piuttosto controversa e talvolta dà luogo, in sede di giudicati e penali e civili, a delle soluzioni disparate — dobbiamo anche ammettere — e questo è stato già rilevato dal collega Perri — che il problema non riguarda soltanto un determinato settore di lavori, ma tutti i lavori e tutte le costru-

zioni. Il problema esiste ma, a mio modo di vedere, non era questa la sede per trattarlo.

Comunque, senatore Torelli, il fatto che in questa sede non si sia trattato e definito il problema non consente di affermare, come lei ha fatto, che si mette sul banco degli accusati il direttore dei lavori. La finalità della legge non è assolutamente questa e come rappresentante del Governo ci tengo a chiarire che il direttore dei lavori non viene messo sul banco degli accusati ma, assieme a tutti coloro che partecipano alla elaborazione del progetto, alla sua esecuzione e al suo collaudo, è chiamato ad un maggiore senso di responsabilità nella realizzazione della costruzione. Quindi non si fa una discriminazione a danno del direttore dei lavori anche se si riconosce che il problema sollevato dal senatore Torelli esiste e deve essere affrontato in altra sede.

Il senatore Tropeano, che ha annunciato il voto contrario del Partito comunista che pure in Commissione si era dichiarato favorevole al disegno di legge, ha dichiarato che la legge gli appare frammentaria, non coordinata con le altre leggi vigenti — quella urbanistica ed altre — e soprattutto tendente a favorire le grandi case costruttrici del precompresso. Ora il senatore Tropeano non doveva proprio fare questa annotazione, soprattutto se si tiene conto che una norma testè richiamata dal collega Noè — norma modificata in Commissione su suggerimento, ci tengo a dichiararlo, del Governo — prevede più gravi e più pesanti sanzioni nei confronti dei fabbricanti dei manufatti in conglomerato armato. Tant'è vero che, mentre l'articolo 13 prevedeva una pena che sanciva l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 100.000 lire ad un milione in tutti i casi di lavoro abusivo, la Commissione su sollecitazione del Governo — desidero ripeterlo — ha voluto diversificare le pene rendendole più severe nei confronti di chi produce in serie manufatti in conglomerato armato e quindi prevedendo l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da un milione a dieci milioni.

È quindi del tutto smentita quell'affermazione che si faceva da parte comunista e che realmente non trova nessun fondamento nella legge. Si dice inoltre che la legge non è coordinata con altre leggi e si afferma che il sindaco viene spogliato di alcuni suoi poteri. Ma, onorevoli colleghi, a questo dubbio che tra l'altro è stato sollevato in Commissione si è data la risposta che ha convinto i componenti della Commissione in questo senso. Il sindaco ha delle sue particolari funzioni ai fini del rispetto delle leggi urbanistiche, delle norme dei piani regolatori, dei piani di fabbricazione e così via. Ma trattandosi di una legge che — come il collega Tomassini ha tenuto a sottolineare — è preordinata ai problemi dell'incolumità pubblica, il sindaco (che può essere sindaco di un grande comune ma anche di uno piccolo e modesto che notoriamente molte volte non ha neanche l'ufficio tecnico e non dico l'ingegnere, ma neanche un geometra) per quanto attiene alla incolumità pubblica e all'applicazione di norme tecniche molto delicate non può avere più poteri di quanti ne abbia perchè se ne avesse di più finirebbe per non essere più in condizioni di svolgere quelle funzioni che noi gli dobbiamo riconoscere. Tali funzioni si sostanziano soprattutto nel fare quel tale rapporto al prefetto e alla autorità giudiziaria i quali sono, l'uno sul piano amministrativo e l'altro sul piano penale, gli organi tecnici più qualificati ad intervenire.

F R A N Z A . Ma il sindaco in tema di incolumità pubblica ha il diritto di ordinanza.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei dire infine al collega Tomassini che ci sono violazioni di norme che danno luogo comunque ad una sanzione, ad esempio nel caso in cui il costruttore non avesse tempestivamente denunziato l'inizio dell'opera. Ma, nonostante questo, non sorge il problema dell'incolumità. Tale problema non poteva essere preso in esame in questa legge, perchè il problema dell'incolumità oggi esiste e in base alle norme vigenti il prefetto e il Genio civile possono intervenire per sospen-

dere i lavori ed anche per ordinare la demolizione. Quindi, collega Tomassini, il problema esiste ed è già risolto e le posso assicurare che laddove, tramite una denuncia, si rilevassero motivi di pericolosità, oggi gli organi dello Stato hanno i poteri per procedere allo sgombero e quindi all'abbattimento dell'edificio o della parte dell'edificio pericolante. Credo che sotto questo profilo lei debba essere perciò tranquillizzato.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). Vorrei dire al collega Perri che in ordine alle due questioni da lui sollevate, cioè la disciplina delle opere in acciaio nonchè quella dell'albo dei costruttori per tutte le imprese che operano in campo privato, mi farò carico di farmi portavoce di questa esigenza la quale, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, è estremamente sentita. Il collega Perri sa benissimo che esistono norme predisposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, che egli ha richiamato, mentre manca una normativa di carattere amministrativo. Io ritengo che dopo una prima applicazione di questa legge, in base ai risultati che questa applicazione darà, avremo elementi sufficienti per poter prendere in esame anche l'argomento da lui opportunamente sottolineato.

Io vorrei concludere rapidamente, onorevoli colleghi, riallacciandomi a quanto con molta semplicità ed efficacia diceva il collega Piccolo. Oggi c'è un autentico vuoto legislativo in questa materia. La normativa vigente è quella del 1939; pensate a quanti progressi in campo tecnologico e applicativo si sono fatti in questa materia, mentre noi stiamo sempre fermi alla legge del 1939. Più volte il Parlamento si è occupato di questa questione e il Governo nel 1963 presentò alla Camera un disegno di legge che prevedeva la disciplina della materia. Poi, per la sopravvenuta fine della legislatura il disegno di legge non fu preso in esame; è stata insediata al Ministero una apposita Commissione che studia tutti questi problemi con la partecipazione dei maggiori esperti della materia. Siamo riusciti a varare questo disegno di legge che ha per mira di colmare questo autentico vuoto legislativo. Si tratta di un passo avanti notevole reclamato e dai tecnici e dagli operatori e dal Parlamento e quindi abbiamo il dovere di procedere. La legge non è perfetta (ed io ne sono convinto perchè nessuna cosa di questo mondo è perfetta) ma essa rappresenta indubbiamente un notevole passo avanti da compiersi al più presto. Del resto, per completare questa legge una volta che essa sarà approvata, bisognerà procedere all'approvazione delle norme tecniche. La legge prevede sei mesi per l'approvazione ma posso assicurare il Senato che dopo la riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla quale faceva riferimento il collega Perri, quella del 14 aprile scorso, le norme stesse che erano già state elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche e quindi valutate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ritorneranno con delle richieste di chiarimenti e osservazioni nuovamente al Consiglio nazionale delle ricerche quanto prima. Ed io sono convinto che al più presto, tra un paio di mesi al massimo, potremo avere quelle norme tecniche che possono servire di guida agli imprenditori, ai direttori dei lavori ed a tutti coloro che lavorano in questo settore. Pertanto, onorevoli colleghi, credo che non siano da valutare positivamente le osservazioni mosse, tranne alcune di carattere tecnico che hanno una loro ragione di essere, e sono convinto che questa legge è utile e proficua e che sarà meglio approvarla al più presto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo del disegno di legge approvato articolo per articolo dalla 7ª Commissione.

MASCIALE, *Segretario*:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1.

(*Disposizioni generali*)

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2.

(*Progettazione, direzione ed esecuzione*)

La costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle leggi vigenti, da appartenenti ad altre categorie professionali, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 21.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle leggi vigenti, di appartenenti ad altre categorie professionali.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3.

(*Responsabilità*)

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate od approvvigionate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 4.

(*Denuncia dei lavori*)

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, 30 giorni prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le carat-

teristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'Ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato.

Art. 5.

(*Documenti in cantiere*)

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 6.

(*Relazione a struttura ultimata*)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al Genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.

Art. 7.

(*Collaudo statico*)

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Art. 8.

(*Licenza d'uso*)

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato

di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 9.

(*Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso*)

Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione, nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

Nella costruzione degli elementi precompressi si osservano le norme tecniche di cui al successivo articolo 21.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Le ditte produttrici sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice.

CAPO II

VIGILANZA

Art. 10.

(*Controlli*)

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere eseguite per conto dello Stato.

Art. 11.

(*Accertamenti delle violazioni*)

I funzionari ed agenti comunali, che accertino violazioni delle norme contenute nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.

(*Sospensione dei lavori*)

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finchè la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perchè ne curi l'osservanza.

CAPO III

NORME PENALI

Art. 13.

(*Lavori abusivi*)

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14.

(*Omessa denuncia dei lavori*)

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 15.

(*Responsabilità del direttore dei lavori*)

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'Ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16.

(*Responsabilità del collaudatore*)

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17.

(*Mancanza del certificato di collaudo*)

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18.

(*Comunicazione della sentenza*)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente Prefettura ed al Consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(*Costruzioni in corso*)

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, nè alle opere in conglomerato armato precompresso che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

Art. 20.

(*Laboratori*)

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria

e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club* italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

Art. 21.

(*Emanazione di norme tecniche*)

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge e che saranno elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche in relazione al progresso tecnico.

Art. 22.

(*Applicabilità di norme tecniche vigenti*)

Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione ed approvazione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria » (310), d'iniziativa del senatore Maris e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria », d'iniziativa dei senatori Maris, Terracini, Tropeano, Petrone, Tedesco Giglia, Maccarrone Pietro e Lugnano.

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato nel suo articolo unico dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A N N I R O N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di modifica dell'articolo 281 del codice di procedura penale merita la piena approvazione del Senato per due ordini di ragioni: il primo di politica legislativa e l'altro di natura tecnica; infatti esso armonizza gli effetti della

impugnazione del pubblico ministero avverso un provvedimento di concessione di libertà provvisoria con quelli previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 272 del codice di procedura penale, che priva di ogni effetto sospensivo l'impugnazione proposta dal pubblico ministero contro l'ordinanza di scarcerazione dell'imputato.

Attualmente, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il provvedimento relativo alla libertà provvisoria rimane sospeso se viene impugnato dal pubblico ministero in base al princìpio generale dell'articolo 205 del codice di procedura penale, secondo il quale durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione l'esecuzione è sospesa, se la legge non dispone altrimenti. E mentre la legge dispone altrimenti in tema di scarcerazione, di sentenze di proscioglimento, di ordinanze con cui il giudice decide sull'incidente di esecuzione, nulla dispone in tema di libertà provvisoria.

Ritengo che si debba attribuire ad una omissione della novella del 1955 il fatto che non fu introdotta una espressa disposizione nei sensi sopraddetti dal momento che è vero che quella novella volle segnare, sia pure in modo un po' timido, un adeguamento della legislazione processuale penale ai princìpi della Costituzione. A mio parere, però, la giurisprudenza, lungi dal colmare sul piano della interpretazione la lacuna, ha per contro fatto applicazione delle norme previste dall'articolo 205 non correttamente estendendole ai casi di concessione di libertà provvisoria, se si pensa che le sole eccezioni alla regola generale espressamente previste dalla legge sono quelle che concernono la libertà personale.

Comunque la proposta di legge viene oggi ad eliminare ogni dubbio disponendo espressamente che l'impugnazione del pubblico ministero non possa sospendere la esecuzione del provvedimento con il quale viene concessa la libertà provvisoria. Sotto un aspetto di politica legislativa poi, la legge assume un carattere diverso perchè essa si pone nel corso della evoluzione giuridica e normativa del principio costituzionale che la libertà personale è inviolabile, principio fondamentale solennemente enunciato dalla convenzione internazionale dei diritti dell'uomo e riprodotto nelle costituzioni democratiche, ma che tuttavia sul piano concreto e storico non trova sempre una piena garanzia e spesso viene conculcato e compresso. Ciò non soltanto perchè sopravvivono norme limitative e mutilatrici della libertà personale, ma anche perchè gli organi che, per funzione, dovrebbero applicare le norme non contro ma a favore della libertà personale, non raramente purtroppo si avvalgono di esse più in senso repressivo che tutelativo della libertà.

Uno dei momenti di maggiore sofferenza dello *status libertatis* è quello della custodia preventiva, quando l'individuo viene incolpato di un reato. Oggi non è stabilito nessun termine massimo di detenzione preventiva e della durata di essa decide discrezionalmente il magistrato. Palese è l'incongruenza, dato che mentre è previsto un termine massimo per i casi in cui l'istruttoria non venga compiuta, non altrettanto è previsto per i casi in cui, pur essendo consentita la libertà provvisoria, l'imputato è trattenuto *in vinculis* anche dopo compiute le indagini istruttorie.

La carcerazione preventiva, come da tempo si va ribadendo, deve essere disposta unicamente per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse e deve essere vista come una misura eccezionale di estrema gravità. Invece accade che essa si protrae anche dopo l'istruttoria ed assume il carattere della espiazione anticipata di una pena futura e molto spesso incerta. Si ricordino numerosi casi che la cronaca giudiziaria registra di detenuti assolti dopo un lungo periodo di carcerazione preventiva, certe volte assolti anche con la formula ampia per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste. Gravi sono gli effetti di queste situazioni, come ad esempio la perdita del lavoro ed il discredito sociale anche sulla famiglia.

Un autorevole membro del consiglio di direzione della Società internazionale di criminologia, cappellano delle carceri, scrisse: « Dobbiamo riconoscere realmente che la detenzione preventiva troppo facile, troppo

frequente e troppo lunga nega la giustizia ». Un illustre giurista così ha scritto, riferendosi allo stato attuale della nostra legislazione: « Occorre fare due constatazioni: la presunzione di innocenza dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna, filtrata nella Costituzione dal pensiero dei più alti giuristi del nostro Paese, non è però filtrata nella convinzione e negli orientamenti degli organi di istruzione. La carcerazione preventiva viene decisa, inflitta e mantenuta non nei limiti delle necessità istruttorie ma spesso come esecuzione anticipata della pena sulla base di elementi di cui si presume che il giudizio fornirà sicura conferma ».

Il mio Gruppo presentò un disegno di legge per determinare preventivamente, in applicazione ai suesposti princìpi, la durata massima della custodia preventiva, oltre a quello che viene oggi in discussione, ma su di esso la Commissione non si è ancora pronunciata ed è rimasto accantonato, per cui mi auguro che la Commissione giustizia riprenda in esame quell'articolo che è stato stralciato dal disegno di legge che prevede anche la norma in discussione.

Orbene, è nel quadro di una maggiore tutela e garanzia del *favor libertatis* che la proposta di legge va riguardata, togliendo alla impugnazione ogni effetto di compressione del provvedimento che concede la libertà provvisoria, provvedimento emanato dal giudice alla luce della personalità dell'imputato e delle esigenze istruttorie. Si viene così a limitare il potere del pubblico ministero e nel contempo a riaffermare la preminenza della libertà individuale e ad affrancarla dalle restrizioni contenute nella legislazione vigente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro che noi voteremo favorevolmente questo disegno di legge che in sede di Commissione ha avuto l'approvazione dei senatori di tutti gli schieramenti.

Votiamo favorevolmente non intendendo affatto criticare quanto la magistratura ha stabilito, interpretando la legge vigente, ma ritenendo che sia doveroso per il Parlamento chiarire le norme che hanno dato luogo ad una interpretazione diversa da quella che sembra più coerente ai princìpi informatori della nuova legislazione. Si vuole ottenere così non solo il coordinamento tra le norme che riguardano la scarcerazione e quelle che riguardano la libertà provvisoria, ma far sì anche che l'interpretazione di queste ultime sia conforme allo spirito della Costituzione, sia conseguente al criterio della preminenza che deve essere data alla tutela della personalità umana da ogni punto di vista, quando non ci sia conflitto palese ed aperto tra il diritto alla libertà e la legge che deve determinare i casi nei quali la stessa libertà personale deve essere limitata per tutelare le esigenze di vita e di sicurezza dello Stato.

Riteniamo però che si debba quanto prima arrivare alla riforma totale della legge sia per il codice penale che per il codice di procedura penale, così come si sta facendo attraverso l'elaborazione dei disegni di legge presentati dal Governo nei due rami del Parlamento; non attraverso modificazioni particolari di singole disposizioni infatti, ma realizzando una visione generale si devono attuare i princìpi costituzionali, princìpi ai quali deve ispirarsi, in questo come in tutti gli altri campi, tutta la legislazione.

Se la nostra organizzazione giuridica ha un difetto o ha avuto un difetto dopo la promulgazione della Costituzione, questo è il difetto della frammentarietà, derivato anche dal fatto che qualche volta i mutamenti e gli adattamenti legislativi sono stati preceduti dai pronunciamenti della Corte costituzionale che hanno resa necessaria l'iniziativa parlamentare o hanno stimolato quella governativa. Oggi siamo lieti, approvando questa legge, di prendere l'iniziativa noi; siamo anzi lieti di constatare come l'iniziativa sia stata presa proprio in sede parlamentare. Vogliamo così cogliere l'occasione di riaffermare la volontà del Parlamento che si attuino non punto per punto, ma nel loro spirito fondamentale, in quelli che sono

i criteri principali, informatori, le norme costituzionali, norme che non devono essere concepite come singole disposizioni a sè stanti ma come espressione dello spirito nuovo della nostra legislazione; più ancora e meglio, come manifestazione dell'ordinamento che lo Stato italiano ha voluto dare a se stesso.

In questo senso il Gruppo della Democrazia cristiana è lieto che gli sia stata data occasione di votare questa legge, non semplicemente per quello che essa dice, ma per l'intendimento che ha animato certamente i senatori che l'hanno proposta, per lo spirito al quale si è ispirata la Commissione nello esprimere il suo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo del Partito comunista voterà a favore di questo disegno di legge, della cui intrinseca bontà era ovviamente convinto, se è vero, come è vero, che dal nostro Gruppo è partita questa iniziativa.

Il disegno di legge ha trovato — questo è il dato estremamente positivo — il consenso di tutti i Gruppi della Commissione giustizia: tutti si sono trovati d'accordo sull'opportunità e sull'urgenza di varare questo provvedimento. Non hanno rilievo, io credo, le differenze che possono riscontrarsi nelle motivazioni remote che ci hanno mosso, se siamo o no d'accordo su una certa interpretazione che la Corte di cassazione diede a suo tempo delle norme di cui oggi ci occupiamo: l'importante è che ci siamo trovati d'accordo sul fine che vogliamo realizzare, quello, cioè, di dare, nel nostro Paese, nello Stato che vogliamo costruire, una tutela sempre più ferma, un presidio che non possa essere in nessun caso conculcato, alla libertà dell'uomo.

Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

Con la novella di cui alla legge 18 giugno 1955, n. 517, fu disposto che l'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione (articolo 272-*bis* del codice di procedura penale). Parimenti, l'articolo 281 dello stesso codice disciplina la facoltà di impugnazione dell'ordinanza sulla libertà provvisoria.

Sull'interpretazione delle predette norme non avrebbe dovuto sorgere alcun dubbio; poichè, però, in sede giurisprudenziale è sorta qualche perplessità in ordine al contenuto dell'ultimo capoverso dell'articolo 281, ben a ragione si è appalesata l'opportunità e l'urgenza di chiarire la materia con il disegno di legge oggi presentato che merita piena approvazione.

P R E S I D E N T E . Non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

B O S C O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O S C O , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, dopo le dichiarazioni fatte da parte dei rappresentanti dei Gruppi, desidero aggiungere che il Governo è pienamente favorevole al disegno di legge, soprattutto per il principio del *favor libertatis* che lo ispira.

Desidero peraltro sottolineare che questo disegno di legge, a parere del Governo, ha carattere innovativo, tanto è vero che esso si intitola: « Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale ». Il Governo, pertanto, prende atto con soddisfazione che tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione hanno ritenuto che il disegno di legge non muove da una posizione critica nei riguardi della giurisprudenza, ma muove invece dalla considerazione che occorre chiarire la norma e quindi modificarla nel senso indicato dall'articolo unico al quale il Governo dà la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del testo del disegno di legge approvato nel suo articolo unico dalla 2ª Commissione.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 281 del Codice di procedura penale è così modificato:

« Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-*bis* del Codice di procedura penale ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge: « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (40), d'iniziativa del senatore Zugno e di altri senatori, e « Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi » (368), d'iniziativa del senatore Poerio e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (40 - 368) (*Risultante dalla unificazione dei disegni di legge nn. 40 e 368*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti », d'iniziativa dei senatori Zugno, De Marzi, Alessandrini, Cuzari, Zannini, Scardaccione, Ferrari Francesco, Morlino e Limoni, e « Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, numero 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi », d'iniziativa dei senatori Poerio, Chiaromonte, Colombi, Compagnoni, Pirastu, Perna, Cavalli, Maderchi, Magno, Pegoraro, Tropeano, Argiroffi, Abenante, Benedetti, Lusoli, Moranino, Del Pace, Cipolla, Guanti, D'Angelosante e Antonini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Marzi. Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Onorevoli colleghi, è certamente molto facile prendere la parola su un disegno di legge che, almeno spero, sembra abbia il consenso di tutte le parti. Prendo la parola soprattutto per ringraziare la Commissione lavori pubblici che, in fondo, in breve tempo ha portato in porto questo provvedimento che anch'io ho avuto l'onore di presentare con altri colleghi all'inizio di questa legislatura e precisamente il 10 luglio 1968.

Il provvedimento in questione fa parte di un gruppo di disegni di legge che ebbi l'onore di presentare assieme ad altri parlamentari e mi auguro che anche gli altri provvedimenti, che hanno un loro piano organico nell'ambito dei problemi dell'agricoltura, possano trovare presto una soluzione.

Sono lieto che questo disegno di legge abbia trovato il consenso dei colleghi del Partito comunista, anche se dopo 5 mesi dalla sua presentazione, e che in sede di Commissione si sia avuta una convergenza di opinioni circa gli emendamenti e il testo.

Il provvedimento nasce dall'esperienza indubbiamente favorevole della legge Zanibelli sul piano delle case per i lavoratori agricoli; la legge cioè del 1960, rinnovata successivamente e che nel nostro Paese ha dato indi-

scutibilmente risultati positivi. A questa esperienza positiva si ricollega l'osservazione sulla carenza cronica — e questo è il termine che occorre usare — dei finanziamenti per il problema delle case nel settore agricolo.

Devo infatti ricordare che il piano verde n. 2, che qualcuno pensa potesse supplire alla necessità delle case rurali in campagna, purtroppo non è sufficiente ed anzi ormai l'articolo 16, con il quale al quarto comma si è introdotto il concetto di favorire le case rurali, è scaduto.

Mi ricordo la battaglia che ho condotto nell'altro ramo del Parlamento proprio per inserire nel piano verde n. 2 il comma 4° dell'articolo 16. Infatti nella prima stesura del piano verde questo comma, che riguardava le case rurali, non era stato incluso: si riuscì ad introdurlo alla Camera, però per un tempo limitato anche per il finanziamento, dato che non bastava introdurre il comma aggiuntivo, ma bisognava trovare i relativi finanziamenti, per cui ci si è limitati solo agli anni finanziari 1966-67.

Nella passata legislatura non si provvide purtroppo ad approvare l'apposita proposta, presentata da un gruppo di parlamentari, con la quale le provvidenze stesse avrebbero dovuto estendersi agli esercizi 1968-1969-1970, cioè all'intero quinquennio di applicazione della legge.

È da aggiungere che, per gli insediamenti accentrati, gli interventi erano autorizzati solo nei piccoli centri rurali situati nei territori montani. Ma vi è di più. Per rendersi conto dei limiti posti all'espansione dell'edilizia nelle campagne, occorre rilevare come, per effetto delle disposizioni del piano verde n. 2, l'area degli interventi per la costruzione ed il miglioramento di case di abitazione per lavoratori agricoli autonomi, cioè per i coltivatori diretti, vada sempre più restringendosi.

Il piano verde n. 2 infatti non ha più riproposto l'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del primo piano verde, che, sia pure con mezzi inadeguati e con troppo rigorosa localizzazione di insediamenti sparsi, aveva consentito di soddisfare numerose richieste. Lo stesso piano verde n. 2 inoltre, trasformando con l'articolo 12 il fondo di rotazione di cui al capitolo III dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, destinato a finanziamenti per una edilizia rurale, per la meccanizzazione e per gli impianti irrigui, in fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, ha troncato di colpo l'accesso ad una fonte di finanziamento che aveva dimostrato una certa validità nell'incrementare l'espansione dell'edilizia rurale, la cui importanza è ribadita dal programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70.

Qui vorrei soprattutto sottolineare che, con questo provvedimento che stiamo per approvare, si è instaurato un concetto nuovo, e cioè che il problema della casa rurale è diventato e diventerà ancor più (io me lo auguro) un problema di competenza non solo del Ministero dell'agricoltura, ma anche del Ministero dei lavori pubblici, come insediamento sparso delle case, ma anche come insediamento accentrato. Purtroppo, durante quest'ultimo periodo, in questa espansione di un concetto esagerato o forse anche errato (io ho il coraggio di dirlo anche se posso essere criticato) di tecnologia produttivistica, si è cominciato a ritornare al concetto che nell'agricoltura la casa non è un bene produttivo. Infatti, se si va a leggere i vari resoconti della discussione del piano verde n. 2, si vedrà che il concetto che la casa non deve far parte dei benefici che l'agricoltura può avere per aumentare la propria produzione è riconfermato e ripetuto più volte.

Io ho avuto l'occasione di far rilevare che il concetto che la casa non è un bene produttivo che interessa la produzione, si trova anche nella legge base della nostra bonifica, nella vecchia legge del 1933. Per strana combinazione i concetti contenuti in quella legge ritornano oggi a rifiorire. Erano concetti che abbiamo combattuto per un lungo periodo, quando sostenevamo che la legge della bonifica del 1933 aveva fatto le stalle, meravigliose, sì, ma non aveva fatto le case per gli uomini che abitavano in quelle zone di bonifica. Dopo tanti anni siamo ritornati a ripetere gli stessi concetti e la stessa impostazione che è errata sotto molteplici

aspetti. Per il proprietario che può vivere in città o per il tecnico che può vivere in un'altra parte può darsi che gli interessi siano maggiormente rivolti verso le stalle o le attrezzature tecniche, verso i silos o i magazzini, le cantine o i caseifici, in quanto beni produttivi; può darsi che per loro la casa sia da considerarsi un bene non produttivo. Ma per chi invece vive sul luogo e sa che non è possibile produrre senza la tranquillità e la serenità sua e della propria famiglia, non si può assolutamente distinguere il problema della casa da quello della produzione: l'azienda familiare non può avere che questa visione reale e concreta.

Io ho qui preso la parola anche per ribadire un vecchio discorso che ripeto da anni, ma senza successo, e cioè che, per esempio, la nostra società consumistica anche nelle campagne si è preoccupata di far arrivare, attraverso la sua propaganda e attraverso i suoi interessi commerciali ed industriali, il televisore; è riuscita a fare acquistare nelle campagne le lavatrici, ma non si è preoccupata di farvi arrivare prima i servizi igienici. Noi osserviamo che nella campagna si è preferito avere prima dei beni esteriori che non i servizi igienici, una stanza da bagno o una doccia. Ma la mentalità è addirittura questa: i comuni, se c'è qualche coltivatore, qualche agricoltore che si appresta, nell'interno della sua casa in campagna, a costruire il bagno, la doccia o i servizi igienici, non gli danno l'esenzione per i materiali da costruzione dalle imposte di consumo poichè ritengono che tutto ciò non faccia parte delle necessità agricole!

Vi è quindi da superare una mentalità molto arretrata rispetto alla realtà, mentalità della quale tutti ci lamentiamo e che determina la fuga dei giovani, ed in modo particolare delle giovani, da una vita sacrificata in campagna. E non riteniamo che questo dipenda solo o soprattutto da ragioni di carattere economico. Indubbiamente vi sono anche ragioni di carattere economico, ma molte sono anche le ragioni di carattere morale. Tutti i giovani che vogliono formarsi una famiglia vedono la differenza che vi è tra la vita che si svolge nelle città o anche nell'ambito degli stessi paesi e quella che si svolge nelle campagne dove vi è l'assoluta mancanza delle più elementari comodità moderne ed oggi indilazionabili per tutti.

Quindi ritengo che il provvedimento che stiamo per approvare costituisca un notevole passo avanti sia perchè sancisce la disponibilità di 25 miliardi per un certo numero di anni a favore delle case rurali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, sia perchè stabilisce il principio che non è solo il Ministero dell'agricoltura che deve interessarsi di questo problema, ma anche il Ministero dei lavori pubblici attraverso gli insediamenti nel mondo rurale.

Il problema della casa di abitazione per le popolazioni agricole si pone come un problema di civiltà, ma non soltanto sotto questo profilo. Il programma economico nazionale, nell'indicare all'articolo 1 le finalità della programmazione, rileva l'esigenza dell'eliminazione dei divari settoriali e territoriali. Ora è noto che l'inospitalità dell'ambiente è tra le cause che alimentano la cosiddetta fuga dalle campagne di elementi validi.

Da questa constatazione assume rilievo, quale imperativo ineludibile, la necessità di rimuovere le cause patologiche dell'esodo perchè il riparto delle forze attive tra i vari settori economici venga posto al riparo da quelle sollecitazioni che attualmente alterano l'equilibrato rapporto tra le forze di lavoro oltre le previsioni, come stiamo constatando, indicate dal programma, con gravi turbamenti nell'intero corpo sociale.

Da tali considerazioni discende questa legge che si articola in disposizioni che non interferiscono nel meccanismo della legge Zanibelli, nè intendono in alcun modo modificarne la portata finanziaria, anzi potenziano lo stesso piano Zanibelli per le case dei lavoratori agricoli.

L'esperienza positiva di tale piano di case rurali suggerisce di seguire questa strada e la votazione favorevole — che spero ci sarà — rappresenterà nel campo sociale un passo in avanti significativo e concreto a favore delle popolazioni agricole che noi vogliamo rimangano affezionate alla nostra terra, alla loro terra con entusiasmo e convinzione, con serenità e felicità e non per co-

strizione o per mancanza di altre prospettive per la loro vita. Grazie. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Volgger. Ne ha facoltà.

V O L G G E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in una recente intervista il Ministro dell'agricoltura, onorevole Valsecchi, a una domanda relativa alla fuga dalle campagne ha così risposto: « Effettivamente l'esodo rurale presenta aspetti non scevri di preoccupazione soprattutto in certi territori della montagna e dell'alta collina dove lo spopolamento ha assunto aspetti notevoli. I giovani, è vero, sentono sempre più pressante il richiamo della città, del lavoro sicuro ad ore fisse e di una condizione civile che si reputa migliore. Il Governo sta cercando con interventi in via diretta ed indiretta di migliorare gradualmente le condizioni generali di vita nelle campagne: realizza opere infrastrutturali notevoli, crea nuove scuole di ogni tipo, favorisce l'insediamento periferico di attività artigianali e industriali, potenzia e dilata le zone a vocazione turistica, concedendo incentivi per alberghi e per impianti di valorizzazione, eccetera. Il risultato di tutti questi interventi, in unione a quelli direttamente promossi in favore dell'agricoltura, dovrebbe consentire di conservare alla campagna il numero delle famiglie agricole necessarie allo sfruttamento. Le nuove attività — è sempre il ministro Valsecchi che parla — puntano all'obiettivo di integrare sul posto il reddito agricolo, vuoi consentendo a qualcuno dei componenti della famiglia contadina di guadagnarsi una paga extra agricola, vuoi offrendo a colui che deve necessariamente occuparsi di un'altra attività il modo di dedicare parte del tempo che gli rimane disponibile all'occupazione integrativa dei campi ».

È ben vero, onorevoli colleghi, che il problema dello spopolamento dei comuni rurali, e, in modo speciale, dei comuni di montagna è legato allo scarso reddito dell'agricoltura rispetto ad altre attività. Bisogna perciò anzitutto realizzare opere infrastrutturali produttive, come strade interpoderali e forestali, acquedotti e forniture di energia elettrica. Si deve riconoscere che gli interventi dello Stato in questo campo sono notevoli, anche se insufficienti.

Ma è altrettanto vero — come ha detto anche il collega De Marzi — che l'esodo dalle zone rurali è pure legato alle forme di vita meno decorose, meno igieniche che l'abitazione rurale offre rispetto alle moderne costruzioni dei centri maggiori e delle città. Non si esagera dicendo che molte famiglie contadine abitano ancora oggi in case che già erano superate rispetto alle esigenze di cinquant'anni fa. Se queste costruzioni contadine subissero un'ispezione sanitaria, onorevoli colleghi, una parte notevole di esse dovrebbe essere dichiarata inabitabile.

La mancanza di servizi igienici, l'irrazionalità dei modestissimi locali, la decadenza delle case per mancata manutenzione fanno di tante abitazioni contadine più tuguri che case, più luoghi di rifugio che di soggiorno.

L'amore per la terra e l'amore per la montagna si spengono non solo se manca un reddito adeguato, ma anche quando ad esso non si accompagnano condizioni di vita decenti. Nei piccoli centri, nelle case sparse ove non esistono locali di divertimento e di svago per le ore libere dal lavoro si fa sentire maggiormente l'esigenza di una casa accogliente e serena. Il contadino vive nella casa più di ogni altra persona.

Quale azione deleteria può avere una casa tetra e poverissima sulla formazione dei ragazzi potrebbero dircelo solo gli psicologi.

L'onorevole Valsecchi, nella citata intervista, ci prospetta come toccasana allo spopolamento delle campagne l'integrazione dello scarso reddito agricolo con il reddito extra agricolo in attività artigianali e industriali. Queste misure vanno benissimo nelle pianure e possono essere anche efficaci; per la montagna però dobbiamo prima di tutto sottolineare l'attività che la famiglia contadina, o meglio i membri di quella famiglia contadina, esercitano nel campo del turismo. Se diamo uno sguardo ai piccoli centri delle vallate svizzere constatiamo che lì quasi ogni casa contadina, ogni casa rurale, può accogliere turisti: ogni casa, o quasi,

è attrezzata in modo da poter affittare in estate ed in inverno qualche camera ai villeggianti che cercano pace e serenità in quelle località lontane dai rumori delle grandi città e delle grandi arterie internazionali. In questo modo i contadini svizzeri possono integrare il loro pur modesto od anche modestissimo reddito agricolo con i proventi derivanti dal turismo. Ed affermiamo senza paura di essere smentiti che non poche zone dell'arco alpino italiano, ove purtroppo fino ad oggi mancano tutte le infrastrutture, ove mancano case decenti, dal punto di vista delle bellezze naturali non hanno nulla da invidiare alle più belle località della Svizzera.

Per il progresso dell'agricoltura in montagna e nell'alta collina, una casa decente, una casa moderna costituisce un presupposto indispensabile.

I disegni di legge del senatore Zugno e di altri senatori e del senatore Poerio e di altri senatori che stiamo discutendo serviranno per migliorare l'attuale situazione anche se non possono affrontare il problema della casa per i lavoratori autonomi agricoli nella sua integralità.

Anche dopo l'approvazione di questi provvedimenti saremo ancora lontani, ben lontani, dall'esigenza di « portare la città nelle campagne »: ma un passo, un piccolo passo in avanti lo avremo fatto.

Chi conosce anche soltanto superficialmente il modo di vivere di tanti nostri contadini, chi vuole che vaste zone rurali abbiano possibilità di sviluppo anche in tempi moderni non può che essere favorevole alla estensione ai lavoratori autonomi dell'agricoltura delle provvidenze che la legge del 30 dicembre 1960 concedeva fino ad ora soltanto ai lavoratori dipendenti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I C C O L O , *relatore*. Non posso fare altro che richiamarmi alla relazione, la quale per quanto riguarda il disegno di legge è molto chiara ed alla quale inoltre gli altri oratori si sono richiamati, approvandola.

Soltanto per quanto riguarda l'articolo 3 credo di interpretare il pensiero della Commissione dichiarando di accettare una piccola modifica che adesso sarà proposta dal Governo e della quale sono a conoscenza, modifica che non intacca la sostanza del disegno di legge, ma anzi ne rafforza lo spirito.

Sono, quindi, perfettamente d'accordo con l'emendamento che tra breve il rappresentante del Governo proporrà e per il resto mi rimetto al testo della relazione, nella quale ho sottolineato l'importanza del disegno di legge in discussione, che riguarda una categoria benemerita del mondo rurale e dell'economia agricola, in quanto i coltivatori diretti sono gli autentici custodi di questo importante settore che occorre incoraggiare e fiancheggiare.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, queste proposte di legge che sono state unificate nel testo unanimemente approvato dalla Commissione rappresentano indubbiamente un fatto importante nella politica della casa che si intende perseguire a favore di una particolare categoria.

Gli stanziamenti certamente non sono vistosi, ma sono consistenti e servono a dare un primo preciso avvio, aprendo la strada ad un nuovo indirizzo legislativo che in questa materia sarà certamente intensificato e sviluppato in armonia con le direttive del piano quinquennale di sviluppo economico.

Non mi attarderò sulla parte generale della legge richiamata dai precedenti oratori; mi permetto di fare soltanto alcune considerazioni di carattere particolare sulle norme della legge.

La legge, come vedete, è articolata in tre punti: al primo punto si richiama l'applicabilità della legge base, cioè la legge n. 1676

del 1960 estendendola ai coltivatori autonomi; al secondo punto si modifica la legge base inserendo nelle istituende sezioni speciali tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; al terzo punto vi sono le disposizioni per il finanziamento. A tale proposito io, d'accordo con i presentatori della legge e con il relatore, mi permetto di raccomandare un emendamento che ha lo scopo di stabilire che questi stanziamenti sono riservati ai programmi di costruzioni per i lavoratori autonomi. Dico questo perchè, così come è formulato, l'articolo 3 della legge, il quale richiama anche i fondi indicati dalla legge precedente, si potrebbe interpretare nel senso che i fondi stabiliti con la precedente legge vadano in un calderone comune dal quale si possa attingere per realizzare i programmi a favore tanto dei lavoratori subordinati quanto di quelli autonomi. Così si potrebbero verificare degli inconvenienti, mentre l'interpretazione autentica della legge fatta dai presentatori della legge stessa è che questi fondi sono esclusivamente destinati ai lavoratori autonomi. Mi pare dunque più logico dirlo esplicitamente nella legge per evitare che vi siano dubbi di sorta ed in questo senso ho predisposto l'emendamento al primo comma e all'inizio del secondo comma dell'articolo 3. Per il resto raccomando il disegno di legge all'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della menzionata legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la esecuzione dei programmi di cui alla presente legge i fondi indicati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 25 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Per l'esecuzione dei programmi di costruzioni riservate ai lavoratori agricoli au-

tonomi viene stanziata la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980 ».

3. 1

Al secondo comma, sostituire le parole: « Per le integrazioni di cui al precedente comma », *con le altre*: « Per far fronte all'onere di cui al comma precedente ».

3. 2

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P I C C O L O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 3. 2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Noè. Ne ha facoltà.

* N O E' . Molto brevemente dirò che il mio Gruppo è favorevole a questo disegno di legge tendente ad assicurare la proprietà della casa ai lavoratori agricoli autonomi. Si tratta di un provvedimento importante che incoraggia questi lavoratori a non abbandonare la terra, e quindi contribuisce a ridurre l'esodo rurale. Non è solo un problema di civiltà ma anche di opportunità. Mentre per i lavoratori dipendenti infatti si è provveduto, come è stato ricordato prima, con la legge Zanibelli, per i lavoratori autonomi i fondi messi a disposizione dalla legge n. 910 del 27 ottobre 1966 si sono rivelati insufficienti in quanto riguardavano le opere fondiarie ed avevano una portata limitata all'esercizio 1966-67. Perciò questo provvedimento viene a colmare un vuoto, anche in considerazione del fatto che neppure il secondo piano verde prevedeva delle provvidenze per questa categoria di lavoratori agricoli.

Per tutte queste ragioni, il mio Gruppo darà voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Poerio. Ne ha facoltà.

P O E R I O . Il Gruppo comunista vota a favore del disegno di legge. Del resto la nostra parte politica si era fatta promotrice di uno dei due disegni di legge che poi, in sede di Commissione, sono stati fusi in un unico disegno di legge che testè il Senato ha approvato nella sua formulazione attuale.

Il disegno di legge intende raggiungere lo scopo di estendere le provvidenze previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

È chiaro che l'abitazione rurale per le popolazioni agricole si impone oggi come un grande problema di civiltà e come uno

degli strumenti per evitare l'abbandono delle campagne.

Già nel capitolo 4 del programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1966-70 si pone nelle sue linee generali la politica dell'abitazione ed al paragrafo 58 dello stesso capitolo si dichiara che « occorre soddisfare non soltanto le condizioni ottimali di abitazioni per la popolazione urbana, ma anche per la popolazione agricola: un alloggio per famiglia, un abitante per stanza ».

In questo quadro va collocato il problema dell'edilizia rurale. È chiaro che, per soddisfare l'esigenza di fondo posta da quanti, a giusta ragione, chiedono un'abitazione civile per poter continuare a vivere e lavorare sulla terra, non basta il presente provvedimento.

Per raggiungere questo fine, volendo considerare l'abitazione rurale sotto l'aspetto particolare di struttura indispensabile al servizio dell'azienda agricola diretto-coltivatrice nel contesto dei necessari investimenti fondiari occorrerebbero strumenti diversi ed implicanti la responsabilità diretta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe porsi il problema dell'abitazione rurale nel quadro di un organico disegno dell'assetto territoriale e dei piani urbanistici, valutando l'abitazione rurale nelle forme più moderne di insediamento in rapporto ai servizi infrastrutturali indispensabili al progresso dell'agricoltura ed in concomitanza con l'obiettivo di fornire servizi di civiltà a quanti abitano nelle campagne in case sparse ed in insediamenti accentrati.

Il problema della casa rurale oggi si pone anche nel quadro delle indicazioni previste dallo stesso articolo 1 del programma di sviluppo economico nazionale dove si sostiene l'esigenza dell'eliminazione dei divari settoriali e territoriali.

Questo concetto il programma nazionale certamente lo ha recepito dal nuovo orientamento politico e sindacale delle masse contadine, dalla nuova coscienza di queste masse che rifiutano di essere passive protagoniste, ma si battono per poter condizionare la politica nazionale come tutti gli altri ceti produttivi.

Ora fino a quando le campagne sono rimaste chiuse in una condizione economica statica ed arretrata l'azione delle masse contadine si è fondamentalmente rivolta alla soluzione del problema fondiario ed in questo quadro ha posto problemi di libertà e di progresso economico e sociale.

Questa condizione di staticità oggi è rotta. Tutti comprendiamo come oramai l'isolamento rurale si sia spezzato e come le masse contadine diventino sempre più partecipi delle lotte per il rinnovamento delle campagne, inteso, questo rinnovamento, nel senso più lato della parola.

Purtroppo, contemporaneamente a questa nuova presa di coscienza dell'iniziativa delle masse contadine per le trasformazioni, le conversioni colturali, la meccanizzazione, la proprietà della terra, per migliorare la casa, per avere una casa moderna adeguata alle nuove esigenze della famiglia, si apre il fenomeno dell'esodo di massa; esodo di massa che colpisce soprattutto le popolazioni contadine della montagna e della collina e che in questi ultimi tempi ha assunto proporzioni di una vera fuga. Noi riteniamo che uno dei motivi della fuga dalle campagne è rappresentato dalla mancanza dei grandi servizi sociali e, primo fra tutti, della casa. È chiaro che il discorso sul piano della questione delle strutture civili nelle campagne andrebbe meglio approfondito, cosa che certamente non potrò fare in questa breve dichiarazione di voto.

Un fatto è certo: la vecchia famiglia patriarcale è entrata in crisi e in tale crisi non operano solamente fattori di decomposizione, ma anche nuovi e potenti fattori positivi, nuove esigenze. Di qui la rivendicazione pressante per una casa moderna, fatta a misura della famiglia naturale; di qui la necessità di attrezzature che possono e debbono alleggerire la donna dal peso delle fatiche domestiche; di qui la necessità di avere insediamenti non più isolati, ma accentrati e ben collegati a centri di servizi sociali.

Certo, questo è un discorso enorme per l'importanza sociale, economica e politica che racchiude; comunque sta di fatto secondo i dati recenti che la condizione dell'edilizia rurale nel nostro Paese resta ancora grave. Il 70 per cento delle case rurali è in

condizioni antigieniche, il 41 per cento delle case rurali, su circa un milione e mezzo, ha bisogno di notevoli ed urgenti riparazioni, il 5 per cento è rappresentato da case che sono senz'altro da demolire: la somma delle case da demolire è pari a 180 mila. L'affollamento è per il 30 per cento delle case rurali pari al 2,6 per vano, il 40 per cento ha un indice di affollamento dell'1,5 per vano e solo il restante 30 per cento delle case ha un indice di uno per vano.

È chiaro che occorre intendersi anche sul concetto di vano per una casa rurale come quella esistente nelle nostre campagne. Se si collega il problema della casa a quello dei servizi pubblici e delle grandi infrastrutture sociali, si ha un quadro di più drammatica rappresentazione, che una recente indagine ha anche riprodotto in tinte abbastanza pesanti che io qui non citerò. Da tutto ciò si ricava come oggi la casa di campagna del coltivatore diretto non è certamente rispondente all'esigenza di una ospitalità piena ed adatta comunque a fornire quell'ambiente che possa frenare la fuga dalle campagne soprattutto dei giovani, come testè affermava anche il collega De Marzi.

Si pone perciò la necessità di rimuovere anche questa causa che, favorendo l'esodo, altera l'equilibrio tra le forze di lavoro. A sopperire all'esigenza di dare una casa ai lavoratori agricoli autonomi certamente non risponde quanto disposto in precedenza dal piano verde numero uno, completamente stroncato dal piano verde numero due.

Tutte queste considerazioni portano alla urgenza di estendere i benefici della legge succitata ed alla necessità quindi del provvedimento che testè ci avviamo ad approvare.

Per tutti questi motivi noi diamo il voto favorevole al provvedimento in esame convinti e certi che ci si avvierà finalmente verso la soluzione di uno dei più grossi problemi aperti nel Paese, di una delle più grandi infrastrutture sociali delle nostre campagne come apporto al rinnovamento dell'intera agricoltura italiana.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il disegno di legge relativo all'estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge n. 260 del 1968, che reca norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, merita largo apprezzamento nel testo unificato proposto dalla 7ª Commissione.

È di tutta evidenza che anche ai lavoratori agricoli autonomi va assicurata una casa che presenti un *minimum* di conforto e di decoro.

L'esistenza di un idoneo alloggio contribuisce certamente a inibire o, quanto meno, ad attenuare il fenomeno della fuga della popolazione rurale dalla campagna.

Il disegno di legge, che contribuisce, seppure nei limiti ristretti di una integrazione nella misura di 25 miliardi di lire all'anno, al potenziamento dell'edilizia rurale, si ispira, quindi, ad alte finalità sotto il riflesso economico e sociale, onde ad esso va la piena adesione del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lino Venturi. Ne ha facoltà.

V E N T U R I L I N O . A nome del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria, esprimo voto favorevole sui due disegni di legge con i quali si affronta il problema delle case rurali.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Personalmente ho già espresso il mio voto favorevole su questo disegno di legge in sede di Commissione ed ora ritengo che sia giusto che questo io faccia pure a nome del mio Gruppo, quello cioè della sinistra indipendente.

Non porterò via molto tempo ai colleghi. Non vi è dubbio che questo provvedimento ci richiama a uno dei grossi problemi della vita del nostro Paese; ci richiama cioè a meditare sul fenomeno dell'abbandono delle campagne, abbandono che si è avuto in pas-

sato e si ha tuttora per molte ragioni, ma anche e, direi, soprattutto per l'assoluta insufficienza di case per questi lavoratori i quali, nel corso degli ultimi 20 anni, hanno dovuto affrontare anche a tale riguardo notevoli difficoltà. Difficoltà che si sono aggiunte alle numerose ingiustizie consumate nei loro confronti.

I coltivatori diretti, per esempio, hanno recentemente subìto ancora una volta una ingiustizia, allorchè si è approvata la nuova legge sulle pensioni. Potremmo poi, per quanto riguarda i piccoli proprietari e gli affittuari, soffermarci sulle ingiustizie fiscali, eccetera.

Diamo loro almeno la possibilità, in futuro, di avere una casa migliore e più accogliente di quella che hanno avuto fino ad oggi. Per queste ragioni il Gruppo della sinistra indipendente vota a favore di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . A nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole a questo disegno di legge di notevole importanza sociale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sui lavori della 6ª Commissione

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, stamattina si sono riunite tutte le Commissioni del Senato ad eccezione della Commissione istruzione pubblica, la quale invece è convocata per venerdì mattina per discutere sulla riforma universitaria e sul disegno di legge relativo alla Biennale di Venezia.

La Commissione pubblica istruzione la settimana scorsa aveva concluso i suoi lavori con la decisione di rimessione in Aula di un disegno di legge relativo all'istruzione professionale su richiesta del Gruppo della Democrazia cristiana.

Sarebbe stato legittimo attendersi la convocazione della Commissione per stamattina per discutere in sede referente il provvedimento e la sua rimessione alla decisione dell'Aula. Il provvedimento è urgentissimo perchè, con la scadenza dell'anno scolastico, gli studenti hanno il diritto di sapere se avranno la possibilità di proseguire negli studi attraverso l'istituzione del quarto e quinto anno negli istituti professionali. Purtroppo questo non è avvenuto.

Il Gruppo del Partito comunista potrebbe stasera stessa chiedere che il disegno di legge venga iscritto all'ordine del giorno dell'Aula a norma di Regolamento. Ci ripromettiamo di farlo la prossima settimana, se la Commissione non sarà sollecitamente convocata per discutere in sede referente, e chiederemo sul provvedimento la procedura urgentissima.

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . Credo di poter dare un chiarimento, in qualità di Presidente della 6ª Commissione. Dichiaro senz'altro che la Commissione istruzione non è stata riunita, questa settimana, per l'esame del disegno di legge n. 533, al quale si è riferito il senatore Romano, non essendosi la Commissione finanze e tesoro ancora pronunciata sugli emendamenti presentati. Essi, infatti, com-

portano un aumento di spesa, e su tale spesa, a norma dell'articolo 72 del Regolamento, deve essere sentito il parere della 5ª Commissione.

Appena sarò in possesso, dunque, del parere in questione sarà mia premura porre all'ordine del giorno il disegno di legge di cui si tratta, per proseguire l'esame in sede referente, dopo di che sarà possibile la discussione in Aula.

Nessuno, ad ogni modo, pensa di affossare questo disegno di legge della cui importanza siamo tutti persuasi: certo, se si fosse preferito accogliere il provvedimento nella stesura governativa esso probabilmente sarebbe già stato approvato, e questo avrebbe forse donato maggiore tranquillità alla nostra scuola. La Commissione ha creduto di andare in diverso avviso: bisogna avere la pazienza di adempiere le procedure necessarie.

Per quanto mi riguarda, assicuro il Senato che non sarà trascurato nulla, come al solito, perchè i nostri lavori vadano a buon fine.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze

C A V A L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V A L L I . Vorrei sollecitare la discussione di un gruppo di interpellanze e di interrogazioni riguardanti i problemi molto gravi che assillano oggi milioni di inquilini e di assegnatari delle case popolari della Gescal, dell'INA-Casa e di altri enti. Sono interrogazioni ed interpellanze presentate da diverse settimane; io quindi pregherei la Presidenza del Senato di voler mettere in discussione al più presto, possibilmente la prossima settimana, questo gruppo di interrogazioni e di interpellanze di parlamentari dei vari settori.

P R E S I D E N T E . Senatore Cavalli, assicuro che la Presidenza si farà interprete della sua richiesta presso il Ministro competente.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ORLANDI, MINELLA MOLINARI Angiola, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere come intendono affrontare la grave situazione in atto nei sanatori antitubercolari dipendenti dall'INPS, in particolare in quello di Vialba (Milano) e nel complesso sanatoriale di Sondalo (Valtellina), situazione che è caratterizzata da uno stato di continua agitazione, sia degli ammalati che del personale ospedaliero e degli stessi sanitari, determinato dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie oltre che da rivendicazioni economico-normative.

Le condizioni di grave disagio sono rese particolarmente acute, per il sanatorio di Vialba, da una preoccupante situazione di sovraffollamento e, per di più, da un ambiente reso nocivo dall'atmosfera avvelenata dai gas provenienti dagli stabilimenti del luogo e dagli scarichi delle automobili transitanti sulle autostrade che lo circondano, mentre per quello di Sondalo, che gode invece di una situazione ambientale favorevole, ciò avviene in seguito ad un progressivo deterioramento del suo stesso prezioso patrimonio terapeutico e scientifico altamente specializzato, a causa di un'insufficiente utilizzazione dei posti letto che lascia interi padiglioni letteralmente vuoti per gran parte dell'anno.

Gli interpellanti chiedono pertanto se i Ministri interessati non intendano disporre perchè:

1) siano urgentemente adottate, superando inesplicabili ritardi, in applicazione della legge n. 132 del 22 febbraio 1968, le necessarie iniziative per la trasformazione in enti ospedalieri dei sanatori dipendenti dall'INPS;

2) siano disdettate le convenzioni con le case di cura private e venga attuata la piena utilizzazione dei servizi di cura dell'Ente previdenziale, anche con opportuni spostamenti degli assistiti dall'uno all'altro dei sanatori;

3) siano esaminate le possibilità di trasformazione, in tutto o in parte, di determinati sanatori antitubercolari in ospedali per cure extrapolmonari e di recupero;

4) siano conseguentemente affrontati, in piena concordanza con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei sanitari, gli indispensabili adeguamenti economici e normativi e dell'organico del personale. (interp. - 165)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

Z A N N I N I , *Segretario*:

GERMANO'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito ad atti di violenza verificatisi di recente a Messina, in particolare spari in luogo pubblico e blocchi stradali ad opera di baraccati. Questi ultimi, evidentemente organizzati da gruppi di agitazione, hanno bloccato il corso Cavour, la via Palermo, la via Roosevelt, la via Taormina e si sono per due volte scagliati contro la sede del quotidiano di Messina « La Gazzetta del Sud », che pure vanta dei meriti nei confronti di questi cittadini che da anni attendono l'assegnazione di un'abitazione, rompendo a colpi di pietre le vetrate dello stabilimento e ferendo anche due impiegati. Tutto ciò è accaduto alla presenza delle forze dell'ordine che non sono riuscite ad impedire questa manifestazione di violenza.

Ad evitare che i cittadini pervengano alla pericolosa conclusione che la difesa della propria incolumità dipende dal modo come essi stessi riescano a difendersi da tali aggressioni proditorie, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè simili disordini non abbiano a ripetersi e i cittadini siano tutelati convenientemente dalle forze dell'ordine. (int. or. - 809)

BONATTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la fondatezza delle dichiarazioni che vengono fatte in ambienti tecnici e politici circa un nuovo rinvio da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'esame e dell'approvazione del progetto, elaborato dall'Ente Delta padano, relativo alla chiusura della Sacca degli Scardovari, situata nel comprensorio del comune di Porto Tolle.

In proposito è doveroso ricordare, anzitutto, che la mareggiata dei primi giorni del novembre 1966 non ha trovato alcuna valida difesa nell'argine perimetrale della Sacca che divideva, e divide tuttora, il mare aperto dall'entroterra, con la conseguenza tragica che su tutto il comprensorio dell'Isola della Donzella si è riversata l'acqua marina, raggiungendo in più punti l'altezza di metri 3-3,50. Dall'enorme quantità di acqua salsa, dal lungo periodo della sua permanenza e dalle particolari strutture organizzative, economiche e sociali di quella zona, è facile rilevare quali possano essere stati i danni provocati dall'alluvione all'economia del comune ed all'intera popolazione.

Ora tutta l'opinione pubblica e, in particolare, i cittadini interessati, convinti che gli eseguiti lavori di riparazione e rinforzo dell'argine che divide le acque della Sacca, aperta al mare, dalle valli e dai territori circostanti non possono assolutamente rappresentare una garanzia tale da scongiurare altre catastrofi, manifestano il loro stato di apprensione e di inquietudine per gli incombenti pericoli della Sacca che si aggiungono alle permanenti minacce da parte del Po.

Se tali giuste apprensioni e le sollecitazioni provenienti da tutte le forze politiche sottolineano la necessità e l'urgenza di portare a termine lo studio e di dare inizio all'esecuzione del progetto per la chiusura della Sacca, il ventilato nuovo rinvio non può che suscitare una legittima indignazione ed una energica protesta per il metodo dilatorio sin

qui usato nonchè per la mancanza di una chiara determinazione nell'affrontare un problema tanto importante per la salvaguardia delle vite e dei beni delle genti bassopolesane.

Consta all'interrogante che il rinvio sarebbe motivato da ragioni tecniche semplicemente pretestuose, le quali non troverebbero alcun riscontro con i dati raccolti sul posto e sarebbero quindi prive di fondamento, sotto il profilo sia tecnico che logico.

L'interrogante, pertanto, mentre considera tuttora precaria la sicurezza idraulica lungo l'intero corso del Po, specie nel tratto che interessa la provincia di Rovigo, ritiene che la situazione dell'Isola della Donzella sia particolarissima ed oltremodo allarmante proprio per la mancata chiusura della Sacca degli Scardovari e deve purtroppo rilevare che i ripetuti rinvii vengono decisi, con motivi più o meno speciosi, da parte di organi tecnici dei competenti uffici senza che le forze politiche ed economiche della provincia ne siano minimamente informate, per cui, di fronte alla giusta protesta delle popolazioni interessate, che stanno ancora sopportando le conseguenze delle dieci alluvioni e mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli ultimi 15 anni, chiede che da parte ministeriale vengano fornite precise assicurazioni circa l'approvazione ed il conseguente finanziamento del progetto, in modo che l'esecuzione dei lavori possa avere inizio entro brevissimo tempo. (int. or. - 810)

ARENA, GERMANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ed in quale modo intende manifestare la propria riprovazione per l'operato del Governo regionale siciliano che, aderendo ad una apposita mozione approvata dall'Assemblea regionale, dopo aver sciolto il Consiglio comunale di Agrigento ed aver nominato il commissario straordinario con decreto 22 aprile 1969, ha recentemente sospeso le elezioni degli organi amministrativi di detto comune, fissate dal prefetto di Agrigento per il prossimo 8 giugno 1969, in seguito ad un ricorso presentato in data 4 maggio 1969 al Consiglio di giustizia amministrativa con cui si è eccepita l'illegittimità del provvedimento di nomina del commissario straordinario per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge nella persona nominata.

È evidente, infatti, che il ricorso stesso ha costituito per il Governo siciliano un mero pretesto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle elezioni e che un tale comportamento, oltre ad aver compromesso i comuni valori connessi al costume democratico, rappresenta un pericoloso precedente per il verificarsi di eventuali casi analoghi. (int. or. - 811)

MARIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, e quando, al fine di consentire l'impiego dei fondi raccolti e non utilizzati dalla GESCAL e l'avvio di una improcrastinabile nuova politica di intervento pubblico nel settore dell'edilizia economica e popolare, in considerazione dei seguenti fatti:

che proprio nel settore dell'edilizia abitativa non di lusso si registrano i più gravi disagi e le più negative scelte del Governo;

che la liberalizzazione adottata nei rapporti locatizi, senza che fossero state precedentemente prese le misure atte ad evitare riflessi negativi per i cittadini inquilini, più volte vanamente promesse dal Governo, ha determinato un deterioramento drammatico di una situazione già molto grave;

che ogni ritardo nell'adozione di una nuova politica di intervento pubblico nel settore si risolve obiettivamente in una scelta a favore della proprietà privata delle case e dei suoli. (int. or. - 812)

BONAZZI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se hanno provveduto a raccogliere tutti gli elementi necessari per l'esatta conoscenza di quanto è accaduto il giorno 8 maggio 1969 alla « Ducati Elettrotecnica » di Bologna durante lo sciopero proclamato dai sindacati dei metalmeccanici (FIOM, FIM e UILM).

L'interrogante, mentre si augura che ciò sia stato fatto, chiede di conoscere quale atteggiamento intendano assumere nei con-

fronti della parte padronale, la quale, negatrice ostinata di migliori e più giuste condizioni di lavoro e di libertà all'interno dell'azienda, giunse, nella suddetta giornata, fino alla sollecitazione dell'aperta violenza di Stato contro i lavoratori, sollecitazione purtroppo accolta dalle forze di polizia.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se, in modo particolare, il Ministro dell'interno non ritenga di intervenire nei confronti di quei responsabili della forza pubblica — funzionari ed ufficiali — i quali, ancora una volta, a Bologna, hanno dimenticato che compito loro e dei loro subalterni è quello d'essere al servizio della collettività e non invece quello di prestare ascolto alle richieste repressive della classe padronale. (int. or. - 813)

ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intende intervenire per risolvere la situazione di grave disagio in cui si trovano gli inquilini e gli assegnatari delle case GESCAL, IACP e ISES di Napoli e provincia, costretti a vivere in rioni abbandonati e privi delle indispensabili attrezzature civili e sociali.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende adottare per sbloccare tale situazione, rimuovere gli ostacoli e punire i responsabili della mancata utilizzazione degli stanziamenti da parte degli istituti preposti alla costruzione di nuove case, il fabbisogno delle quali è urgente in una provincia caratterizzata da crolli, abitazioni malsane e spaventosi indici di affollamento, e, infine, per porre termine alla proliferazione degli enti che operano nel settore, conducendo una severa inchiesta sull'operato di detti enti che, invece di svolgere un'azione calmieratrice dei canoni di affitto degli alloggi, tentano, così com'è avvenuto a Napoli, di imporre aumenti tali da incidere pesantemente e in modo insopportabile sui bilanci dei lavoratori. (int. or. - 814)

PELIZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Si premette che la Commissione difesa del Senato, in sede di approvazione della legge 8 marzo 1968, n. 180, ha accolto con voto unanime l'ordine del giorno presentato dall'interrogante e da altri senatori, del seguente tenore:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'esprimere il suo voto favorevole al presente disegno di legge concernente alcune modifiche alle leggi istitutive delle servitù militari, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1968;

mentre considera positiva l'innovazione legislativa contenuta nelle norme introdotte a modificazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, secondo le quali viene riconosciuto il diritto ad indennizzo a favore dei proprietari di immobili soggetti a servitù militari e viene, altresì, stabilito a carico dell'Amministrazione della difesa l'obbligo di una periodica revisione delle servitù militari al fine di decretarne la soppressione quando si accertasse che non si rendono più necessarie;

manifesta invece la sua insoddisfazione per quanto attiene a criteri e misure stabiliti per l'ammontare dell'indennizzo che, in base alle norme suddette approvate dalla Camera, risulta assolutamente inadeguato in rapporto al deprezzamento del valore dell'immobile quando si tratti di aree edificatorie, specie se destinate ad impianti industriali od artigianali.

Ciò premesso, impegna il Governo:

1) a contenere l'imposizione dei vincoli militari nei limiti strettamente indispensabili dettati da imprescindibili esigenze della difesa nazionale;

2) a procedere con sollecitudine alla revisione delle servitù già costituite allo scopo di eliminare quelle non rispondenti a fondate ragioni di necessità;

3) ad evitare, con rigoroso criterio, per quanto possibile, la costruzione di opere militari e la conseguente imposizione di vincoli, ed a rimuovere le preesistenti, su zone destinate dai programmi di fabbricazione comunali, o dai piani regolatori, ad insediamenti industriali od artigianali;

4) a porre allo studio ed a promuovere la conseguente iniziativa legislativa onde

modificare la base ed i criteri stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 1 per la determinazione dell'equo indennizzo quando l'area da assoggettarsi a servitù militare sia destinata, nei piani regolatori o nei programmi di fabbricazione, ad insediamenti industriali od artigianali, auspicando che in ogni circostanza si esamini la possibilità di una proficua intesa tra le Amministrazioni civili locali e quelle militari ».

Atteso che a tutt'oggi non è stato neppure iniziato il lavoro di revisione delle servitù già imposte, del resto previsto dalla legge approvata, e che, nonostante le assicurazioni, più volte date dagli uffici del suo Ministero, di contenere le imposizioni delle servitù nei rigorosi limiti dello stretto necessario, con l'impegno, per quanto possibile, di liberare le zone suscettibili di sviluppo industriale od artigianale, si è dato corso a precedenti disegni implicanti nuovi vincoli, in aggiunta a quelli già esistenti sul territorio delle provincie di Udine e Gorizia, l'interrogante chiede di sapere:

1) se e quali iniziative intenda prendere per ovviare ai gravi e pregiudizievoli inconvenienti denunziati, causa non ultima che ritarda ed impedisce lo sviluppo sociale ed economico della zona del confine orientale del Friuli:

2) se e quali iniziative intenda proporre al fine di adeguare l'indennizzo, previsto dalla succitata legge, all'effettivo danno subìto dalla proprietà privata e dalle comunità locali, in dipendenza delle imposizioni limitatrici dell'esercizio del diritto di proprietà. (int. or. - 815)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga ammissibile che militari dell'Arma dei carabinieri procedano alla denuncia di cittadini per atti che in nessun modo contraddicono la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana.

In particolare, per sapere se gli risulti che a Cagliari, nello spazio di pochi giorni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria: l'insegnante Anna Berthollet e l'impiegato Lino Portas per aver distribuito, in occasione di un corteo organizzato il 22 febbraio 1969 dal movimento studentesco, volantini che configurerebbero il reato di « propaganda e apologia sovversiva »; l'assistente universitario Giuliano Gliozzi, il carpentiere Quinto Asunis, lo studente Vittorio Cossu e l'impiegata Luciana Marricosu, per aver affisso, il 7 marzo 1969, manifesti per la morte di Stalin che configurerebbero lo stesso reato; il falegname Placido Pasquale per aver diffuso, nella stessa giornata del 7 marzo, davanti alla sede della Rai-TV, un numero unico di propaganda stampato a Milano da « Potere operaio ».

Per sapere, infine, in quale modo intenda intervenire per far cessare un comportamento degli organi di polizia che, come risulta dagli esempi citati, si propone come unico scopo un'inutile ed antidemocratica intimidazione. (int. or. - 816)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda predisporre immediatamente la stipulazione di un prestito a favore dell'AIMA, così come fu espressamente previsto dalla legge 12 febbraio 1969, n. 5, per provvedere al più presto al pagamento dell'integrazione del prezzo spettante ai produttori di olio di oliva della campagna 1968-69.

L'interrogante sottolinea al riguardo che con la richiamata legge, all'articolo 7, fu stanziata la somma di lire 100 miliardi per provvedere al pagamento di detta integrazione e che per far fronte a tale onere fu prevista, all'articolo 10, la stipulazione di un prestito obbligazionario la cui data di scadenza risulta fissata al 31 dicembre 1969.

Constatato che, a tutt'oggi, nessun provvedimento in merito è stato preso, che i produttori agricoli sono sotto il peso delle lunghe trafile burocratiche necessarie per giungere all'erogazione e che esistono numerosi impegni del Governo per agevolare i tempi di erogazione delle integrazioni di prezzo previste dai Regolamenti comunitari, l'interrogante richiama l'attenzione del Governo sul fatto che ogni ulteriore ritardo, oltre che

essere pregiudizievole per i produttori, rischia di compromettere la posizione italiana in sede comunitaria. (int. scr. - 1791)

TIBERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali opportuni ed adeguati provvedimenti intenda adottare per rendere operante il disposto della legge 2 aprile 1968, n. 482, che riguarda l'assunzione obbligatoria presso le Amministrazioni pubbliche e le aziende private degli invalidi civili.

Normalmente, infatti, le aziende private, richiamandosi al parere espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di Stato in ordine all'interpretazione della legge 5 ottobre 1962, numero 1539, recante provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, rappresentano una situazione occupazionale nella quale i posti riservati agli invalidi civili sono ricoperti da soggetti già assunti da tempo e che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile durante il rapporto di lavoro. La legge n. 482 è, invece, innovativa rispetto alla legge n. 1539 e tutela inequivocabilmente l'avvio al lavoro dei soggetti disoccupati appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, ivi compresi gli invalidi civili.

È necessario, pertanto, che le denuncie semestrali che le aziende private sono tenute ad inviare all'Ufficio del lavoro includano, ai fini dello scomputo, soltanto quegli invalidi civili che come tali siano stati assunti al lavoro in forza del menzionato obbligo di legge, e a questo fine l'interrogante chiede che la categoria degli invalidi civili risulti definitivamente tutelata. (int. scr. - 1792)

CARUCCI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Considerato che la capacità di ricezione ed assorbimento della voragine in cui sono incanalate le acque della rete fognante del comune di Martina Franca è diminuita e che col passare degli anni tale destinazione di scarico delle acque fognanti si va palesando insufficiente e non più idonea al caso;

visto il grave pericolo che incombe sulla salute pubblica, avendo il liquame invaso un vasto territorio compreso tra i comuni di Locorotondo e Martina Franca, e constatati il vivo malcontento e le notevoli preoccupazioni che questo fatto ha generato fra gli abitanti dei suddetti comuni;

poichè per il mancato funzionamento delle opere igieniche si palleggiano le responsabilità l'Ente autonomo acquedotto pugliese e l'Amministrazione del comune di Martina Franca;

osservato che le nuove opere in costruzione non risolverebbero la grave situazione in atto,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire affinchè il caso sia risolto con immediatezza, onde eliminare il focolaio di un eventuale e possibile dilagare di epidemie nella zona. (int. scr. - 1793)

BONAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario esaminare con la massima sollecitudine la grave situazione venutasi a determinare, nel corso degli ultimi anni, nel settore della lavorazione ortofrutticola della provincia di Ravenna. I lavoratori addetti a tale attività, infatti, hanno dovuto riscontrare una crescente decurtazione del loro salario globale dovuta ad una verticale caduta dell'occupazione.

L'interrogante, in particolare, chiede di sapere se è intendimento del suo Ministero prendere in considerazione la richiesta avanzata da parte delle organizzazioni sindacali della provincia di Ravenna (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIDACTA-UIL), con lettera in data 11 aprile 1969, relativa all'emanazione di un decreto contenente alcune misure atte ad alleviare le condizioni di estremo disagio in cui sono venuti a trovarsi i lavoratori del settore sopra indicato. (int. scr. - 1794)

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non reputi opportuno e necessario un suo energico intervento presso l'Ente di sviluppo della Campania perchè provveda alla realizzazione del Centro lattiero-caseario in località Cioffi del comune di Eboli (Salerno), la cui gestione sarebbe stata affidata alla Cooperativa agricola specializzata « Piana del Sele ».

È bene tenere presente, ai fini di una sollecita soluzione di un così importante problema, come il relativo progetto, per una spesa complessiva di lire 190.758.125, venne ammesso a finanziamento dalla Comunità europea e dallo Stato italiano e, in particolare, che:

a) la Comunità europea, con decisione n. 400/28 in data 14 ottobre 1965, ha ammesso il relativo progetto ai benefici FEOGA, concedendo un contributo di lire 47.689.375, pari al 25 per cento;

b) lo Stato italiano, con decreto ministeriale n. 10818 in data 26 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1967, ha concesso un contributo integrativo di lire 75.651.200, pari al 40 per cento;

c) da parte del comune di Eboli è stata rilasciata la licenza edilizia per la costruzione dell'impianto in parola in data 25 febbraio 1966, con delibera n. 1951.

Si tenga altresì presente che la predetta realizzazione è molto attesa da tutti gli allevatori della Piana e delle Valli del Sele e del Calore e che ulteriori ritardi sarebbero pregiudizievoli per l'economia agricola e zootecnica della zona. (int. scr. - 1795)

LI VIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è al corrente del vivo malcontento che determina nel comune di Rimini il ritardo nell'espletamento della pratica per l'approvazione del piano regolatore generale di quel comune e se ritiene di dover intervenire per sollecitarne il corso.

Il suo Ministero è in attesa da tempo dei pareri del Consiglio di Stato e del Soprintendente regionale all'edilizia scolastica, pareri che, nonostante diversi interventi del comune di Rimini, non sono ancora stati emessi. Di tale passo si corre il rischio che, entro il limite di applicazione delle misure di salvaguardia (4 marzo 1970), il piano regolatore generale del comune di Rimini non ottenga la definitiva approvazione, con tutte le gravissime conseguenze che è facile immaginare. (int. scr. - 1796)

PELIZZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto, più volte lamentato, che tanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quanto gli istituti di credito (e, tra essi, il Mediocredito ed il Fondo di rotazione, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia), non concedono i mutui ed i contributi previsti dalle leggi sul miglioramento fondiario solo perchè i terreni sui quali si intendono eseguire le opere sono soggetti a servitù militari, e ciò anche quando i titolari degli anzidetti immobili abbiano ottenuto dall'autorità militare il nulla osta all'esecuzione dei lavori, in deroga ai divieti ed alle limitazioni precedentemente imposti.

Per sapere, altresì, se, in riferimento a quest'ultimo caso, ritenuto che, in presenza della dianzi accennata deroga, l'imposizione della servitù militare non può da sola costituire condizione ostativa alla concessione dei suddetti benefici di legge, non ravvisino l'opportunità di impartire agli uffici dipendenti precise disposizioni perchè uniformino la loro condotta a siffatto criterio. (int. scr. - 1797)

PELIZZO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere il preciso orientamento del Governo e le sue concrete iniziative in riferimento alle richieste contenute nell'ordine del giorno approvato il 1° ottobre 1968 dall'Unione delle provincie lombarde, inteso a conseguire l'emanazione di:

a) provvedimenti legislativi per un'ordinata tutela della salute psichica del cittadino;

b) provvedimenti di ordine finanziario, previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, volti ad assicurare alle Amministrazioni provinciali i mezzi per migliorare le strutture ed i servizi dell'assistenza psichiatrica;

c) una nuova legge organica sull'assistenza psichiatrica e conseguente nuovo regolamento.

Il succitato ordine del giorno è stato approvato, a voti unanimi, anche da altre provincie d'Italia. (int. scr. - 1798)

POERIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (*Già int. or.* - 606) (int. scr. - 1799)

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere qua-

li provvedimenti ritenga di dover adottare per garantire ai lavoratori del comune di Cava de' Tirreni (Salerno) l'assistenza odontoiatrica nell'ambito del comune, evitando il disagio di continui trasferimenti a Salerno per raggiungere l'ambulatorio dell'INAM. Tale assistenza è stata garantita, nel passato, mediante convenzione con il dottor Alfonso Caiazza, di recente deceduto.

L'interrogante ritiene che il servizio debba essere assicurato mediante nuova convenzione diretta, almeno fino al momento dell'istituzione a Cava de' Tirreni di una sezione territoriale dell'INAM, prevista per il prossimo anno. (int. scr. - 1800)

Annunzio di ritiro di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

Z A N N I N I , *Segretario*:

n. 14 dei senatori Nencioni e Tanucci Nannini, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa; n. 8 del senatore Anderlini, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

Z A N N I N I , *Segretario*:

int. or. - 325 dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Anderlini ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri; int. or. - 336 dei senatori Tomassini, Valori ed altri, al Ministro dell'interno; int. or. - 359 dei senatori Nencioni, Crollalanza ed altri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno; int. or. - 326 dei senatori Terracini, Bufalini ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 335 dei senatori Maderchi e Mammucari, al Ministro dell'interno.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 22 maggio 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. VENTURI Giovanni ed altri. — Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1965, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (61).

2. ALBARELLO ed altri. — Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) dai militari italiani durante le guerre 1915-18 e 1940-1945 (20).

3. VENTURI Giovanni. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare (243).

4. PIERACCINI. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Stazzema in provincia di Lucca (110).

5. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (142).

6. Costruzione di linee di ferrovia metropolitana (300).

MADERCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1306, recante norme per la concessione di linee metropolitane (339).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari